



Il Corriere del
Commercialista

M A G A Z I N E





Indice

04

Mons. Battaglia:
"Il sangue dei bambini
scuote le coscienze"

06

Commercialisti e Chiesa
di Napoli, un ponte
tra professione e solidarietà

28

Assegnazioni e trasformazioni
agevolate: scaduti i termini
Francesco De Rosa

26

Commercialisti e intelligenza
artificiale: la gestione dello studio
e le relazioni con la clientela
Giovanni Tomo

08

Intervista a Elbano de Nuccio
La riforma guarda al futuro:
"Così rendiamo la professione
più attrattiva per i giovani"

10

Mustilli: "Un fondo
da 38 milioni per spingere
start-up e imprese tecnologiche
verso i mercati"

32

Corte dei conti Sicilia: condannati
revisori per parere favorevole
su debiti fuori bilancio
Ulderico Izzo e Andrea Mazzillo

30

Accertamento e processo penale
tributario: prove, conflitti
e prospettive di riforma
Alfredo Ruosi

12

Riscossione coattiva, come
difendersi da Agenzia delle Entrate
Riscossione e da Napoli Obiettivo
Valore - Municipia
Nuna Maione e Giuseppe Pedersoli

16

Riforma 2025, nuova
responsabilità dei sindaci: tetti
ai risarcimenti
e prescrizione quinquennale
Fabio Cecere

40

Quando il finanziamento
diventa un boomerang
Vincenzo Morrone

36

Schema di atto, più dialogo
tra contribuenti e Agenzia delle
Entrate per ridurre il contenzioso
Luca Vairano

21

Transizione digitale:
tra IA, cloud e PMI,
la vera sfida è l'inclusione
Vincenzo Tiby

22

Enti locali al lavoro
per il bilancio
consolidato 2024
Pietro Paolo Mauro

44

Brasile, nuove regole fiscali
e opportunità per investitori
ed imprese
Vincenzo Alliegro

42

Calcio e riforma del lavoro sportivo:
la vera partita si gioca sui bilanci
Luca Canale

24

Ultima chiamata
per la rimodulazione
del PNRR
Marilena Nasti

46

Il commercialista
del futuro
Pasquale De Caro



Mons. Battaglia: “Il sangue dei bambini scuote le coscienze”

L'appello universale alla pace dell'arcivescovo di Napoli dall'altare del Duomo in occasione di San Gennaro

Sorelle e fratelli,
oggi Napoli si ferma come il mare quando il vento si placa. È un placarsi interiore, la sensazione di una giornata di festa, di fede, di identità. Le strade si fanno navate, i balconi cantorie, la città una cattedrale intera. Al centro, non un oggetto, ma un segno: un'ampolla, un sangue, un nome — Gennaro. Qui celebriamo non un trofeo, ma una memoria viva: quella dei martiri che l'Amore non ha lasciato soli. Il tempo, che velocemente svuota i nomi dei dominatori, conserva invece i nomi delle vittime — scritti nel pianto dei poveri, nel grido degli innocenti, nel silenzio degli ultimi. Anche quando a noi sfuggono, Dio li conosce e li incide nelle sue palme. La Parola ci pone oggi sulle labbra una frase che è varco e promessa: «Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà» (Mc 8,35). Non è un motto per poster, è un ponte tra due rive. Su quel ponte Gennaro passò intero: la carne consegnata, la paura vinta, la libertà restituita al suo Autore. Non scelse di salvarsi: scelse di donarsi. E il sangue, che i violenti credettero sigillo d'oblio, divenne voce: voce che ancora predica alla città e la chiama a fidarsi del Vangelo più di ogni calcolo, più di ogni prudenza. Guardiamo quel segno non con superstizione, ma come invito a scommettere tutto sull'Affidamento.

Oggi la parola sangue ci brucia addosso. Perché il sangue è un linguaggio che tutti capiamo, e che chiede conto a tutti. Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato. Se potessi, raccoglierei in un'ampolla il sangue di ogni vittima — bambini, donne, uomini di ogni popolo — e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolve dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non sci-

voli via. E oggi, con pudore e con fuoco, dico: è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all'ampolla del santo. Perché non esistono “altre” lacrime: tutta la terra è un unico altare.

Da questa cattedrale che respira come un petto antico, si alza un appello chiaro, diretto, senza garbo diplomatico: Ascolta, Israele: non ti parlo da avversario, ma da fratello nell'umano. Ti chiamo col nome con cui la Scrittura convoca il cuore all'essenziale: Ascolta. Cessa di versare sangue palestinese.

Cessino gli assedi che tolgono pane e acqua; cessino i colpi che sbriciolano case e infanzie; cessino le rappresaglie che scambiano la sicurezza con lo schiacciamento, cessi l'invasione che soffoca ogni speranza di pace. La sicurezza che calpesta un popolo non è sicurezza: è un incendio che, prima o poi, brucia la mano che credeva di domarlo.

So il peso del tuo lutto, le ferite che porti nella carne e nella coscienza. Ogni terrorismo è un sacrilegio, ogni sequestro un'ombra sull'umano, ogni razzo contro civili un peccato che grida. Ma oggi — davanti al sangue del martire — ti chiamo per nome: tu, Israele, fermati. Apri i valichi, lascia passare cure e pane, sospendi il fuoco che non distingue e moltiplica gli orfani. Non ti chiedo debolezza: ti chiedo grandezza. La grandezza di chi arresta la propria forza quando la forza profana la giustizia; di chi riconosce che l'unica vittoria che salva è quella sulla vendetta.

Sorelle e fratelli, Napoli, nonostante le sue ferite, è città di pace. E da questa città affacciata sul mediterraneo vorrei si generasse un movimento di speranza e di pace, perché come diceva La Pira occorre partire dalle città per unire le nazioni. E vorrei anche che questo contagio di riconciliazione fosse fondato su un linguaggio chiaro, compreso da tutti i popoli di tutte le città che su questo mare affacciano i propri timori e le proprie speranze. Perché la menzogna comincia dalle parole, soprattutto da quelle ambigue, anestetizzate: i droni sono fucilazioni telecomandate; i “danni collaterali” sono bambini senza volto; una spesa militare che supera scuola e sanità non è sicurezza ma suicidio collettivo. Convertiamo gli arsenali in ospedali,

gli utili di guerra in borse di studio, i bunker in biblioteche. Questa è l'unica geopolitica evangelica degna del Nome che invociamo.

Diciamocelo con la franchezza dei santi: il male non è un'idea, è una filiera. Ha uffici, contabili, bonus, piani industriali. La guerra non “scoppia”: si produce, si finanzia, si premia. Ogni bilancio militare che si gonfia come una vela è vento cattivo contro la carne dei poveri. Ogni “espansione della spesa per la difesa” che supera scuola e sanità non ci rende sicuri: ci rende più soli e più poveri.

Il grido dei poveri e degli ultimi, il sangue dei bambini e il pianto delle loro madri, dice ai potenti di questa terra, alle istituzioni di questa nostra unione, alla Knesset, ai governi, ad ogni comando militare: fermate la spirale! Cercate giustizia prima dei confini, diritti prima dei recinti, dignità prima dei calcoli. Non si costruisce pace con check-point e interruzioni di vita, ma con diritto eguale, sicurezza reciproca, misericordia politica.

Il sangue gridato dalle macerie non è un argomento: è un'anfora di Dio che ripete: Che ne hai fatto di tuo fratello?

Sorelle e fratelli che sedete nei parlamenti, vi chiedo: come potete scegliere i missili prima del pane? Dove avete smarrito il volto dei vostri fratelli e delle vostre sorelle?

Sorelle e fratelli che operate nella finanza e nei grandi mercati, vi chiedo: come potete esultare quando la guerra si allunga e le azioni della difesa salgono? Non sentite il grido dei vostri fratelli e delle vostre sorelle?

Sorelle e fratelli imprenditori e azionari le cui industrie falsificano il Vangelo del lavoro, fondendo aratri in granate, vi chiedo: che ne avete fatto della dignità dei vostri fratelli e delle vostre sorelle?

E noi tutti, con le nostre coscienze addormentate, che lasciamo scorrere il dolore come acqua sul marmo, assuefatti all'orrore, chiusi nel piccolo recinto della comodità che vogliamo difendere a ogni costo... anche noi dobbiamo chiederci: che ne abbiamo fatto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle?

Qui, a Napoli, questa domanda ce la poniamo ogni giorno perché la nostra città è un altare ferito e luminoso, dove il sangue lo conosciamo: quello dei giovani perduti, quello delle vittime innocenti, quello invisibile di chi smette di sognare. La questione meridionale non è un capitolo archiviato: è una pagina che chiede inchiostro nuovo — lavoro, scuola, cura, cultura. E necessita non di amministratori dell'emergenza, ma artigiani di futuro. Perché la politica, se è degna del suo nome, è un'arte liturgica: mette ordine non per ornare, ma per servire.

E guardando all'Italia intera, lasciamo che i numeri si facciano volti: giovani legati al precariato come a una zattera; anziani costretti a scegliere se curarsi o mangiare; famiglie che contano i centesimi come si contano i respiri. È qui che si misura il Vangelo: «Ero affamato... ero assetato... ero forestiero...» — non come metafora, ma come agenda.

“Cosa possiamo fare?” — mi chiedete. È la domanda di

Pietro quando la barca scricchiola. Il martirio che ci è chiesto oggi non è quello del sangue, ma quello della coerenza. Della mitezza ostinata di chi non si lascia comprare. Della pazienza creativa di chi educa senza scorciatoie. Della fedeltà operosa di chi serve i poveri senza altari. Della sobrietà lieta di chi spende meno per sé e investe su chi non potrà restituire. È il martirio dell'attenzione: costa più dell'oro.

Ma il Vangelo non ci chiede solo bontà: ci chiede giustizia. La giustizia non è risentimento: è ordine dell'amore. È regola che santifica il tempo, è lavoro che non sfrutta, è tavola che allarga i posti, è potere che non si auto-assolve. L'Europa non si salverà con muri e con rotte ciniche, ma ricordando di essere nata da monasteri e cattedrali: scuole per i figli dei poveri, mercati che chiudevano la domenica, comunità che fondavano legami. Non nostalgie, ma disciplina di futuro.

Torniamo al sangue. Guardatelo. Non come curiosità, ma come specchio. Il sangue di Gennaro non è un talismano: è un appello. Ogni goccia dice: non tradire. Non tradire il Vangelo con un culto senza conversione. Non tradire il povero con un'elemosina senza scelte. Non tradire la pace con parole senza progetto. Non tradire i bambini con scuole senza maestri e città senza cortili.

Per questo, oggi, osiamo chiedere un miracolo preciso. San Gennaro, fratello e martire: sciogli non solo il tuo sangue — che è segno — ma il nostro cuore, dove si decide tutto. Disarma le nostre paure travestite da prudenza. Spazza via la patina di cinismo che si attacca alla fede. Donaci un coraggio senza teatro e scelte che non fanno notizia ma cambiano la vita.

Guarda la Palestina, guarda l'Ucraina, guarda i Sud del mondo: quanti non hanno più lacrime e ci prestano i loro occhi. Fa' che la pace non sia uno slogan, ma una pratica. Fa' che ogni comunità diventi sala d'attesa di risurrezioni: mensa per chi ha fame, porta per chi non ha casa, lingua per chi non sa parlare, compagnia per chi non regge da solo. E qui, nella nostra città, fa' che sotto ogni balcone si veda un ragazzo con un libro e non con un'arma; che ogni cortile sia un campo di gioco e non di spaccio; che ogni impresa pulita valga più di qualunque denaro sporco.

Se oggi chiediamo un prodigio, fa' che sia questo: che il prodigio cominci da noi. Che si apra in ciascuno un cantiere di pace: una sedia in più a tavola, un'ora in più per educare, un euro in meno per sé e uno in più per chi non può. E quando qualcuno domanderà se il sangue si è sciolto, potremo rispondere: sì, il sangue si è sciolto. Non solo qui, non solo oggi, non solo nell'ampolla: si è sciolto nei cuori. Ha ripreso a scorrere; ha portato ossigeno alle mani, grazia agli occhi, forza ai piedi. E la città — questa città che amiamo — riprenderà il suo passo grande, e questo mondo — per il quale Dio Padre ha donato il suo Figlio Gesù, nel cui sangue tutti siamo amati e salvati — riprenderà il suo passo santo: il passo della pace.

Amen.

Commercialisti e Chiesa di Napoli, un ponte tra professione e solidarietà

Beneduce (Chiesa di Napoli): Gratitudine verso chi rafforza la cultura del "noi"

Turi (Odcec Napoli): "Il nostro sostegno ai progetti della Chiesa di Napoli"

“Esprimo profonda gratitudine all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli per il ruolo prezioso che svolge, contribuendo a rafforzare la cultura del ‘noi’. La cosa più bella è rendere visibile il bene che si compie: nella nostra città c’è una parte attenta e solidale, una riserva di persone che sostiene in tanti modi l’accoglienza, l’inclusione e l’attenzione verso chi ‘fatica’ a vivere. Oggi il rischio è lo sbilanciamento verso l’individualismo, e proprio per questo iniziative di legame sociale e solidarietà diventano fondamentali per promuovere una vera coscienza collettiva”.

Sono le parole di Mons. Padre **Francesco Beneduce**, Vescovo Ausiliario e Vicario generale della Chiesa di Napoli, intervenuto nel corso del convegno “Enti Ecclesiastici, etica della solidarietà e progetti della Chiesa di Napoli di liberazione e sviluppo”, promosso dall’Odcec di Napoli, presieduto da **Eraldo Turi**.

“Il sostegno dei commercialisti ai progetti della Chiesa di Napoli c’è stato e continuerà ad esserci. Tra i nostri obiettivi principali - ha ribadito Turi - vi è il contributo di solidarietà da destinare ai poveri e ai bisognosi. In Italia ci sono oltre cinque milioni di persone in povertà assoluta, che soffrono la fame e non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari. È nostro dovere fare anche l’impossibile per aiutare queste persone. Per questo invitiamo tutti i professionisti a destinare l’8 per mille a sostegno di una giusta causa”.

A illustrare i tanti progetti per i più bisognosi è stata Suor **Marisa Pitrella**, direttrice Caritas Diocesana di Napoli: “Sono numerosi i progetti che portiamo avanti come Chiesa di Napoli, perché siamo attenti ai nostri fratelli più poveri. Abbiamo case-famiglia per mamme e bambini, strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, il *Binario della solidarietà* per l’accoglienza diurna con laboratori, e *Casa Bartimeo*, che offre servizi di secondo livello per uomini in difficoltà. Disponiamo inoltre di un centro di ascolto per italiani e immigrati, servizi di consulenza psicologica e legale per chi vive momenti di fragilità e un ambulatorio solidale in cui tanti medici prestano la loro professionalità. A ciò si aggiunge la casa-famiglia *Sisto Riario Sforza* per malati di Hiv e le numerose mense che ogni giorno garantiscono un pasto a migliaia di persone”.



Da sinistra Gianluca Battaglia, Matteo De Lise, Mons. Francesco Beneduce, Mons. Gennaro Matino, Suor Marisa Pitrella

Coinvolgere i professionisti nel percorso di solidarietà è fondamentale come sottolineato da **Gianluca Battaglia**, consigliere delegato dei commercialisti partenopei Napoli: “Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di essere più vicini agli ultimi. Vogliamo dare alla Chiesa un segnale forte: noi ci siamo e, attraverso la nostra rete, siamo impegnati a favorire, in occasione della scadenza dell’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, la destinazione di risorse volontarie alla Chiesa Cattolica. In un momento così difficile, è fondamentale affermare con chiarezza un principio: chi ha di più deve metterlo a disposizione di chi soffre”.

Secondo **Matteo De Lise**, presidente nazionale dell’Associazione italiana esperti in composizione della crisi: “La Chiesa di Napoli sostiene da sempre i più bisognosi e, senza il suo impegno, molto probabilmente la città sarebbe in ginocchio. Parliamo di interventi che valgono tre milioni di euro tra pasti, spese e assistenza ai poveri e agli ammalati: un

lavoro immenso che richiede l’aiuto di tutti, soprattutto oggi, mentre il divario sociale continua ad aumentare. C’è bisogno di chi sappia tenere unite le due anime di questa città”.

Per Mons. **Gennaro Matino**, Vicepresidente del ramo ETS della Chiesa di Napoli: “la solidarietà deve vincere sull’egoismo, che divide e lascia indietro chi ha più bisogno. Solo mettendo al centro gli ultimi possiamo costruire una società più giusta, capace di guardare al futuro con speranza e responsabilità”.

Paolo Liguoro, presidente della Commissione Enti Ecclesiastici dell’Odcec Napoli, ha sottolineato: “Bisogna avere il coraggio di ‘sporcarsi le mani’ e noi commercialisti intendiamo dare il nostro contributo partecipando alla costituzione di un ramo ETS. Invitiamo tutti i colleghi a sostenere la raccolta del 5 per mille, perché l’architettura su cui si fonda la Chiesa napoletana è l’altruismo e il rispetto degli altri”.

r.c.



La riforma guarda al futuro: “Così rendiamo la professione più attrattiva per i giovani”

Intervista a cura di Marilena Nasti

Parla Elbano de Nuccio, numero uno del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega

La riforma dell'ordinamento dei commercialisti rappresenta uno dei passaggi più significativi per il futuro della professione. Accesso anticipato attraverso il tirocinio universitario, valorizzazione delle specializzazioni, nuove regole elettorali e parità di genere: sono alcuni dei pilastri di un progetto che punta a rendere la categoria più moderna, competitiva e attrattiva per le nuove generazioni. Ne abbiamo parlato con Elbano de Nuccio, presidente del

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che spiega la visione strategica alla base della riforma e i punti irrinunciabili da preservare nella fase attuativa.

Presidente, uno degli obiettivi dichiarati della riforma è rendere la professione più accessibile e attrattiva per le nuove generazioni. In concreto, quali effetti si aspetta dall'introduzione del tirocinio già durante il percorso universitario?

Quando abbiamo deciso di mettere mano ad una riforma così importante, che ha l'ambizione di ridisegnare il profilo della nostra professione con uno sguardo tutto rivolto al futuro, abbiamo ovviamente dedicato un'attenzione particolare ai giovani. Il mondo delle libere professioni è interessato da anni da una crisi che si è tradotta in un calo di iscrizioni e in una generalizzata crisi delle vocazioni. Una tendenza alla



quale la nostra professione non è estranea. Rendere il tirocinio completamente complementare allo svolgimento del percorso di laurea è una misura che, insieme ad altre, può rendere più agevole e più rapido l'ingresso a pieno titolo di giovani colleghi nel mondo del lavoro. Si accorciano i tempi e si è quindi più motivati a intraprendere una professione come la nostra che, ne sono certo, mantiene intatto il suo fascino, legato alla sua versatilità e al suo ruolo insostituibile per il nostro sistema economico e sociale.

La riforma punta a introdurre una disciplina più organica delle specializzazioni. In che modo pensa che queste potranno valorizzare le competenze dei commercialisti?

Di specializzazioni parliamo all'interno della categoria da troppo tempo, senza arrivare mai al dunque. Se con la riforma - come nelle nostre intenzioni e come scritto nel disegno di legge delega - si riuscirà finalmente a disciplinare questa materia, avremo fatto fare un altro passo in avanti molto significativo alla professione. Credo sia ormai generalmente condivisa l'esigenza di avere commercialisti sempre più in grado di differenziare la propria offerta professionale, mettendo a disposizione di imprese e cittadini competenze sempre più specialistiche. È quello che ci chiede il mercato ed è quello che serve alla professione per accrescere il suo appeal nei confronti dei suoi stakeholders e per preservare il suo ruolo di guida nei processi di crescita e sviluppo del sistema imprenditoriale.

Le nuove regole su parità di genere e modalità di voto sono considerate una svolta per la governance degli Ordini. Quali cambiamenti concreti si aspetta nei rapporti interni alla categoria e nel rapporto con le istituzioni?

Si tratta di misure che puntano ad aprire le porte a donne e giovani e ad accrescere la partecipazione democratica alla vita della categoria. Sul sistema elettorale ho ripetuto più volte che la nostra proposta tiene insieme il pieno rispetto della

funzione degli ordini territoriali e un nuovo protagonismo dei nostri iscritti, con un loro coinvolgimento diretto nella scelta della governance di categoria. Governance che da un simile meccanismo trarrà forza e legittimazione, all'interno della categoria come nei rapporti con i suoi interlocutori istituzionali. In sede di confronto parlamentare si potrà trovare un nuovo punto di equilibrio su alcuni aspetti della riforma elettorale, ma il suo impianto andrà preservato.

Alcuni osservatori temono che la fase dei decreti attuativi possa ridimensionare o snaturare l'impianto della riforma. Quali sono, secondo lei, i punti irrinunciabili che dovranno assolutamente essere mantenuti nei provvedimenti attuativi?

Un disegno di legge delega è per sua natura uno strumento che presuppone un iter parlamentare, un confronto, uno scambio di vedute tra posizioni diverse per giungere a soluzioni il più possibile condivise. È quello che ho detto per mesi a chi ha inutilmente tentato di bloccare la riforma, senza riuscirci. Noi vigileremo affinché quell'impianto non venga snaturato e che soprattutto si mantenga la visione organica che sta dietro la nostra proposta di riforma. Noi abbiamo lavorato ad un testo che punta a rendere la nostra professione più attraente per i giovani, a rendere i commercialisti più competitivi, a dotare la categoria di nuovi strumenti per l'esercizio anche collettivo della professione, a valorizzare gli Ordini territoriali e rafforzare il loro ruolo di tutela dell'interesse pubblico, ad assicurare un maggior contatto tra gli iscritti e gli organi di governo territoriali e nazionali, a ridurre i tempi di accesso all'esercizio della professione, a valorizzare il patrimonio di conoscenze e competenze, a scongiurare la creazione di altri albi e elenchi professionali, a migliorare il sistema di governo della categoria e renderlo maggiormente rappresentativo della base, a garantire la valorizzazione delle capacità e premiare il merito. Queste sono principi ispiratori e obiettivi ai quali non possiamo rinunciare.





Mustilli: “Un fondo da 38 milioni per spingere start-up e imprese tecnologiche verso i mercati”

a cura di Angela Fragnelli

Presidente della Commissione Finanza Agevolata e PNRR dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Venture capital, supercomputer e nuove imprese: la strategia di Sviluppo Campania per crescere

La Campania guarda al futuro con una visione sempre più proiettata sull'innovazione e sull'attrazione di investimenti. Al centro di questa trasformazione c'è **Sviluppo Campania**, la società regionale guidata dal professor **Mario Mustilli**, che sta disegnando una strategia ambiziosa per coniugare strumenti finanziari evoluti, capitale privato e ricerca tecnologica.

Presidente, oggi la Campania lancia un nuovo strumento di venture capital. Ci raccontare in sintesi di cosa si tratta e perché è stato creato?

Si tratta di cofinanziare, insieme a investitori privati, iniziative ad alto contenuto tecnologico e fortemente innovative, rivolte sia alle microimprese — i cosiddetti “ragazzi del garage” — sia a realtà più strutturate. Se guardiamo al mondo delle imprese e alle operazioni più significative di venture capital, ci muoviamo nei settori più avanzati della Regione Campania: dal biotech alla transizione energetica, ma anche nell'innovazione applicata a comparti più maturi. Perché questa scelta? Perché, nonostante la forte capacità del sistema universitario campano e la dinamicità delle imprese locali nello sviluppare tecnologia e innovazione, il mercato del capitale di rischio nella nostra regione è ancora largamente insufficiente, per ragioni storiche ben note. Basta confrontare il PIL della Lombardia con quello della Campania e mettere in relazione le rispettive dimensioni del venture capital per rendersi conto del forte divario che penalizza il nostro territorio. Il nostro obiettivo è, come sempre, quello di aprire questi mercati e creare nuove opportunità. Nel caso specifico del venture capital, puntiamo inoltre a utilizzare un sistema di incentivazioni molto avanzato per attrarre investitori privati, così da replicare e migliorare esperienze già positive realizzate in passato con altri strumenti innovativi — è il caso dei basket bond - grazie anche al ruolo strategico di Sviluppo Campania.

E qual è, secondo lei, lo stato dell'ecosistema imprenditoriale e innovativo in Campania?

Ci sono aspetti che funzionano bene e altri che vanno migliorati. In Campania possiamo contare su università di eccellenza e su un sistema di acceleratori che, pur buono, necessita di essere ulteriormente potenziato. Un ecosistema dell'innovazione si fonda su tre componenti principali: la formazione scientifica e la conoscenza; i sistemi di incubazione e accelerazione; e, infine, il sistema finanziario.

Sul primo fronte, la nostra regione vanta una grande capacità innovativa, grazie anche all'Università Federico II e agli altri atenei, come dimostrano i nostri laureati che ogni giorno si affermano in contesti nazionali e internazionali.

Abbiamo inoltre un buon sistema di incubazione e accelerazione, che però va rafforzato per sostenere meglio la crescita delle start-up. Il vero punto debole resta il sistema finanziario, che per questo segmento è ancora carente: salvo rare eccezioni, in Campania il mercato del capitale di rischio non è sufficientemente sviluppato. Per superare questi fallimenti di mercato, è necessario creare un meccanismo di finanziamento pubblico capace di stimolare e sviluppare questo mercato nei settori innovativi. Questo è l'obiettivo che ci poniamo come società pubblica.

In quest'ottica nasce il Fondo Equity Regione Campania, con una dotazione iniziale di circa 38 milioni di euro, destinata a tre aree di intervento:

1. **Pre-seed** — rivolto ai cosiddetti “ragazzi del garage”, con idee imprenditoriali ancora embrionali;
2. **Seed** — per imprese che hanno sviluppato un prodotto ma non hanno ancora consolidato il mercato;
3. **Scale-up** — per realtà che dispongono già di un prodotto e hanno avviato una prima fase di crescita commerciale.

Le risorse saranno ripartite indicativamente in tre quote uguali tra i tre blocchi, ma con la possibilità di effettuare compensazioni qualora un settore registrasse rallentamenti rispetto agli altri.

Le operazioni saranno realizzate attraverso aumenti di capitale in collaborazione con investitori privati qualificati. La quota pubblica potrà arrivare, a seconda dei casi, fino al 70-80% del fabbisogno complessivo, con modalità e criteri che saranno dettagliati nel bando.

Il ruolo della Campania, nei prossimi mesi, sarà quindi quello di attivare in modo concreto questo meccanismo, diventando un attore determinante per lo sviluppo del capitale di rischio e dell'innovazione sul territorio.

Che ruolo avrà la campagna di comunicazione che avete annunciato?

Sarà una campagna significativa: abbiamo previsto un investimento importante su tutti i canali, dai media tradizionali ai social network, fino a forme di distribuzione capillare — quasi porta a porta — perché siamo convinti che serva una svolta decisa nella diffusione dei prodotti di Sviluppo Campania.

L'obiettivo è dare visibilità e slancio alle opportunità offerte, soprattutto alle start-up, valorizzando la dimensione economica e strategica delle iniziative. Per farlo ci avvalremo anche della collaborazione di esperti esterni e organizzeremo il lavoro con un approccio simile a quello di una società di gestione del risparmio. Sarà una novità importante per Sviluppo Campania e, ci auguriamo, un vero salto tecnico che rafforzerà la presenza e l'efficacia dei nostri strumenti finanziari innovativi.

Come intendete favorire la partecipazione di investitori privati al fianco delle risorse pubbliche ed europee?

Al momento posso anticipare solo alcuni elementi, ma la direzione è chiara: prevediamo due strumenti principali per favorire la partecipazione dei capitali privati accanto alle risorse pubbliche ed europee.

Il primo riguarda la copertura parziale delle eventuali prime perdite e/o un meccanismo di rendimento degli utili cosiddetto “asimmetrico”: in pratica, potremmo rinunciare a una parte dei nostri profitti a favore degli investitori privati, così da incentivarne l'ingresso. Si tratta della prima volta che in Italia si sperimenta una misura di questo tipo, già contemplata dalle norme comunitarie ma mai attuata in concreto.

Quali benefici concreti si aspetta per il territorio, sia in termini economici che occupazionali?

Il primo obiettivo è rafforzare l'ecosistema dell'innovazione regionale. Oggi manca ancora un tassello fondamentale, e vogliamo colmarlo attraendo risorse anche dall'esterno: siamo già in contatto con investitori italiani e internazionali interessati a questo tipo di strumenti.

Il secondo obiettivo è consolidare e far crescere l'attività delle start-up e delle PMI innovative. Finora abbiamo spesso finanziato microprogetti, senza accompagnarli verso uno sviluppo strutturale capace di generare vero valore aggiunto e, soprattutto, occupazione qualificata. Abbiamo un bisogno enorme di imprese di questo tipo, che possano crescere e offrire opportunità ai nostri giovani, permettendo loro di restare a lavorare nella nostra regione. Per me, da professore universitario, è anche una missione personale.

Infine, far crescere imprese innovative significa creare alternative reali per lo sviluppo complessivo della Campania.



Mario Mustilli

Quando un'impresa raggiunge una certa dimensione e riesce ad agganciarsi a un mercato finanziario solido, oltre la sola spesa pubblica, diventa ambasciatrice del territorio in contesti internazionali competitivi. Questo è il salto di qualità che vogliamo innescare.

Guardando un po' al futuro quali saranno le priorità strategiche per sviluppo Campania nei prossimi anni?

Guardando al futuro, la priorità è rafforzare ulteriormente il ruolo di Sviluppo Campania come motore di strumenti finanziari innovativi in una logica pubblico-privata. Negli ultimi anni la nostra società si è distinta per la capacità di progettare e attuare meccanismi finanziari avanzati, diventando un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

Un altro fronte strategico sarà quello europeo. Sviluppo Campania intensificherà la propria attività di confronto con Bruxelles, dove è già riconosciuta come una delle realtà più avanzate del Paese. Questo ci consentirà di attrarre risorse e competenze per sostenere la crescita del territorio. Infine, un progetto simbolo di questa visione è la gestione del nuovo supercomputer quantistico di Salerno, un investimento regionale di quasi cento milioni di euro. È una sfida di portata internazionale: intelligenza artificiale, innovazione tecnologica e strumenti finanziari evoluti rappresentano le parole chiave della nostra mission per i prossimi anni.



Riscossione coattiva, come difendersi da Agenzia delle Entrate Riscossione e da Napoli Obiettivo Valore - Municipia

a cura di Nuna Maione

Presidente della Commissione Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli



a cura di Giuseppe Pedersoli

Presidente della Commissione Diritto della riscossione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Cartelle e pignoramenti: nel sistema tributario l'onere della prova è (quasi sempre) a carico del cittadino

In Italia nessuno è colpevole fino a una sentenza definitiva di condanna, tranne che per le questioni fiscali. La cosiddetta presunzione di innocenza non vale per la controparte, per il cittadino – contribuente. Nel diritto, nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è un principio cardine. L'imputato resta imputato fino a quando una sentenza definitiva non sancisca il contrario. E in quel caso, da "imputato" diventa "colpevole" (sul punto, l'art. 27, comma 2 della Costituzione; la sentenza n. 124/1972 della Corte Costituzionale e l'art. 6, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Lasciamo agli avvocati penalisti eventuali precisazioni su deroghe e casi particolari, concludendo che non deve essere l'imputato a provare la propria innocenza, ma l'accusa a doverne dimostrare la colpevolezza.

Se, invece, ti viene notificata una "cartella" o, peggio, un avviso di intimazione o addirittura un avviso di prescrizione ipotecaria, di fermo amministrativo su un veicolo, di pignoramento, anche se proponi ricorso, nel (sempre "cosiddetto") frattempo, devi pagare. Vero è che puoi chiedere ai giudici tributari (il presente scritto si riferisce, naturalmente

e principalmente, agli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria per i quali i dottori commercialisti ed esportatori contabili possono patrocinare) una sospensione ex art. 47 comma 3 D.Lgs. 546/1992. Ma tale sospensione va chiesta nel più generale contesto di un ricorso tributario ed i tempi per ottenere la decisione non sono brevissimi. A ciò si aggiunga che, per poter concedere la sospensione, le Corti di Giustizia Tributaria devono individuare fondati motivi oltre a un "danno grave ed irreparabile" che grava sul ricorrente. Insomma, dalla notifica scatta un timer che lascia poche probabilità di sopravvivenza (fiscale).

Le riflessioni sopra e di seguito riportate sono senz'altro conosciute dai colleghi. Tuttavia, hanno lo scopo di fornire un quadro di sintesi e di supporto a chi non si è mai cimentato in questo tipo di attività professionale. La proposizione di un ricorso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria presuppone una serie di requisiti dell'atto e di questioni giuridiche piuttosto complesse. Di qui la necessità di risolvere prima la lite giuridica (o senza di essa). L'obiettivo è quindi soltanto quello di dare alcune indicazioni per fermare le procedure esecutive. La successiva decisione di impugnare l'atto è in genere sofferta, e presuppone che sussistano valide ragioni per instaurare un contenzioso tributario. Il ragionamento complessivo è per lo più mirato agli atti emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione (di qui in avanti, per brevità, anche "Ader"), con alcuni chiarimenti per la

documentazione notificata da Napoli Obiettivo Valore Srl (di qui in avanti, per brevità, anche NOV) e Municipia SpA. Ci sono altri "riscossori" che adottano "regole proprie" per la notifica di documenti che forse non saranno "cartelle", ma non sapremmo come definirli con esattezza. Regole diverse per la concessione di un numero di rate diverso da quello che il Legislatore ha deciso (con una legge) per Ader, per le procedure di riscossione coattiva e quant'altro. Altro punto da chiarire è quello della "rateizzabilità": il suggerimento al contribuente – cliente dello studio professionale di presentare un'istanza di rateizzazione (al di là della bontà del consiglio) presuppone che il rateizzo possa essere concesso. Ma è bene evidenziare al contribuente che non sempre la sua richiesta potrà essere accolta. E' il caso di procedure per cartelle contenute in precedenti rateizzazioni, dalle quali il contribuente è decaduto perché non ha pagato cinque oppure otto rate (nel corso del tempo questo numero è variato). Non si può rateizzare all'infinito – questo spesso il contribuente non riesce a comprenderlo – e i "debitori seriali" sono convinti che c'è sempre la possibilità di rinviare, di rateizzare, di sospendere e quindi stoppare la procedura in corso di Ader. Continuando con gli esempi, non possono essere rateizzate le cartelle (e in generale gli atti) oggetto di verifica per inadempienza ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 e le cartelle che risultano sospese dall'Ente titolare del credito.

I pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73

Il contribuente che si trova nelle condizioni di dover ricevere un pagamento dalla pubblica amministrazione (Stato, enti locali, scuole, ospedali ecc.) è bene che monitori periodicamente il proprio debito con Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000,00 euro, devono verificare se il beneficiario ha debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione per i quali risulta inadempiente.

Se questi debiti ci sono, il beneficiario non beneficerà più del pagamento ed il suo debito con Ader non sarà rateizzabile. La *ratio* è palese: Ader ha recuperato i soldi perché intascherà dalla pubblica amministrazione, non ha alcun interesse a concedere il rateizzo.

Pignoramento presso terzi

La materia è complessa e le norme da citare sarebbero tantissime. Poiché stiamo ragionando in modo estremamente pratico, ci limitiamo a citare il caso del pignoramento dei crediti e del conto corrente bancario. Il contribuente che ha cartelle di Ader insolte, può ricevere una brutta sorpresa: la notifica di un pignoramento del credito che vanta presso un suo cliente, presso la pubblica amministrazione o addirittura può vedersi pignorare il conto corrente bancario. La soluzione, al netto della pessima figura con cliente o banca, è semplice: rateizzazione e pagamento della prima rata per interrompere la procedura. Ma bisogna far presto, una volta ricevuta la notifica. Sì, perché nel caso in cui il "terzo pignorato" abbia già proceduto a versare i soldi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (denaro teoricamente dovuto al debitore nei confronti di Ader) il rateizzo non sarà concesso.

Fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria

Che si tratti di effettivo fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. 602/1973) o di preavviso, nulla cambia: con la rateizzazione e il pagamento della prima rata tutto viene sospeso (con le precisazioni di cui prima per i debiti non rateizzabili) e il veicolo sottoposto o da sottoporre a fermo può circolare liberamente. Ma sia chiaro: il fermo, se iscritto nei pubblici registri, non viene cancellato, ma soltanto sospeso. La cancellazione sarà disposta al saldo del debito. Discorso analogo per l'ipoteca. Se l'iscrizione ipotecaria è preceduta da un preavviso, la rateizzazione ed il pagamento della prima rata consentono al debitore di evitare la materiale iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari. Quando, invece, il rateizzo viene chiesto dopo l'iscrizione, l'eventuale rateizzazione evita soltanto le fasi successive, nel senso



(pratico) che l'immobile ipotecato non sarà poi venduto al pubblico incanto. La cancellazione dell'ipoteca, in tal caso, è subordinata al pagamento totale del debito. Ultimo suggerimento pratico: quando è possibile, risulta utile mantenere il debito con Ader sotto il limite dei 20.000,00 euro (all'art. 77 del DPR n. 602/1973). L'ipoteca, infatti, non può essere iscritta per debiti inferiori a tale importo.

Per le cartelle che ad Ader risultano sospese, nemmeno sarà possibile ottenere la rateizzazione.

Il numero delle rate

Sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione è tutto spiegato in modo chiaro. Per le somme iscritte a ruolo di importo fino a 120.000,00 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, la rateizzazione sarà concessa con un massimo di 84 rate mensili (la singola rata non può essere inferiore a 50,00 euro).

Dal 2027 il numero massimo delle rate mensili salirà a 96, dal 2029 a 108 rate.

Qualora l'importo da rateizzare sia superiore a 120.000,00 euro oppure le rate mensili richieste siano più di 84 (poi 96, poi ancora 108), è previsto l'obbligo di documentare la temporanea situazione di difficoltà. Sul sito istituzionale di Ader è disponibile la modulistica, anche se tra I.S.E.E. per le persone fisiche e "indice alfa" e "indice di liquidità" per gli altri soggetti, la richiesta si complica. E' giusto ricordare che si decade dal rateizzo dopo 8 rate anche non consecutive non pagate. Ma c'è da fare attenzione ai ritardi: se, ad esempio, dopo 6 rate non pagate maturano interessi che, nel totale, assommano all'importo di una rate, si decade prima del previsto!

Gli altri soggetti che si occupano di riscossione e il caso Napoli Obiettivo Valore – Municipia

Come detto, non sempre le procedure sono messe in atto da Ader. Per questa moltitudine di altri soggetti, peraltro destinata ad aumentare, c'è un "fai da te" delle regole. È quindi impossibile generalizzare.

Per Napoli Obiettivo Valore - Municipia può, però, essere utile ricordare quanto segue.

Con delibera dirigenziale del 20/09/2022, Municipia SpA si aggiudica la gara indetta dal Comune di Napoli per la concessione del servizio di accertamento e riscossione per Imu, Tari, infrazioni al codice della strada.

Municipia SpA.

Quest'ultima "delega" l'attività ad una "società di progetto", Napoli Obiettivo Valore srl. Letteralmente fioccano i ricorsi: NOV non avrebbe i requisiti per operare, non è iscritta all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 per l'attività di accertamento e riscossione.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, che deve valutare e decidere sulla legittimità di NOV. Con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, il Parlamento interviene nella querelle e stabilisce: NOV era ed è legittimata ad operare.

La Corte di Cassazione prende atto della nuova norma e decide: NOV & Municipia hanno ben operato e possono continuare a svolgere l'attività di accertamento e riscossione.

Con ben due ordinanze della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli "riemerge il problema". Le ordinanze sono la n. 3962 del 13/06/2025 e la n. 4108 del 18/06/2025. Viene chiesto il parere della Corte Costituzionale.

Nessuno sa cosa (e quando) deciderà la Corte Costituzionale. Nel frattempo i ricorsi pendenti stanno subendo per la seconda volta il "rinvio a nuovo ruolo", in attesa del pronunciamento definitivo del Giudice delle Leggi. I giudici tributari ancora una volta stanno rinviando tutte le cause nell'attesa di quello che deciderà la Corte Costituzionale.

Ma è doveroso chiarire che "il ricorso" e l'attesa non sospendono il debito. NOV & Municipia continuano ad esigere, pignorare, iscrivere ipoteche, fermi amministrativi e quant'altro. Sui siti internet delle due società è possibile effettuare il download dei moduli per chiedere la rateizzazione per interrompere la riscossione coattiva, allo stesso modo di come si può fare con Ader. Ma con un numero massimo di rate diverso. Urge un riordino, da parte del Legislatore, del mondo della riscossione.

C.F. 06570281219



SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO
PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO





Riforma 2025, nuova responsabilità dei sindaci: tetti ai risarcimenti e prescrizione quinquennale

a cura di Fabio Cecere

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Giurisprudenza divisa: Bari, Palermo, Venezia e Roma. Confronto con gli esperti il lunedì 10 novembre 2025 a Palazzo Calabritto

Le novità introdotte dalla legge n. 35 del 14 marzo 2025 offrono l'occasione per riflettere ulteriormente e ad ampio spettro sul tema, annosamente avvertito, della responsabilità dei "sindaci". Si ambisce non solo a ripercorrere i passi dell'elaborazione – e dottrinale e giurisprudenziale – da tempo stratificata, ma pur a riflettere, nella prospettiva altresì della "crisi" dell'impresa societaria, sulle implicazioni del "novum". L'auspicio è che le recenti novità sollecitino il più proficuo impegno professionale al riparo da preoccupazioni indotte da esorbitanti forme di responsabilità.

La riforma della **responsabilità civile dei sindaci** di società di capitali, introdotta dalla **Legge n. 35 del 14 marzo 2025** (in vigore dal 12 aprile 2025), ha modificato l'**articolo 2407 del Codice civile** con l'obiettivo di limitare la loro esposizione patrimoniale e garantire una maggiore certezza giuridica.

Le novità più rilevanti riguardano:

1. Tetto Massimo al Risarcimento del Danno

È stato introdotto un limite massimo per il risarcimento dei danni in caso di **violazione colposa** dei loro doveri (esclusi i casi di dolo). Questo tetto è calcolato come un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco, in base a scaglioni:

Compenso Annuo Percepito	Limite Massimo di Risarcimento
Fino a € 10.000	15 volte il compenso annuo
Tra € 10.000 e € 50.000	12 volte il compenso annuo
Oltre € 50.000	10 volte il compenso annuo

Questa limitazione si applica anche quando il collegio sindacale esercita la **revisione legale** dei conti.

2. Nuova Decorrenza della Prescrizione

È stato fissato un termine di **prescrizione quinquennale** per l'azione di responsabilità verso i sindaci.

- **Decorrenza:** Il termine decorre dal **deposito della relazione** del collegio sindacale (di cui all'art. 2429 c.c.) relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Questo allinea la disciplina della prescrizione dei sindaci a quella prevista per i revisori legali, fornendo maggiore certezza sui tempi.

3. Responsabilità Solidale con gli Amministratori

La riforma ha anche soppresso la disposizione che stabiliva *ex lege* la **responsabilità solidale** dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.

- Non è stata eliminata del tutto la possibilità di una responsabilità solidale, ma questa non è più prevista in modo automatico dalla legge e dovrà essere valutata caso per caso secondo i principi generali.
- **Importante:** La riforma incide solo sulla **responsabilità civile** dei sindaci, non su quella penale, che rimane inalterata.

4. Applicazione delle norme generali:

Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., che regolano la responsabilità degli amministratori.

5. Impatto pratico

Questa riforma mira a:

- Rafforzare la vigilanza del collegio sindacale.
- Limitare l'esposizione patrimoniale dei sindaci, rendendo più prevedibile il rischio professionale.
- Chiarire i confini tra responsabilità diretta e concorrente con gli amministratori.

6. Gli aspetti critici della riforma

Sono molte le novità contenute nel nuovo art. 2407 c.c. che fin da subito hanno alimentato il dibattito fra molti giuristi e professionisti, fra cui le principali:

- Tetto risarcitorio e asimmetrie normative

La legge prevede un tetto risarcitorio solo per i sindaci, escludendo figure come revisori legali, membri del consiglio di sorveglianza (modello dualistico) e del comitato di controllo interno (modello monistico). Questa disparità di trattamento solleva interrogativi sulla coerenza del sistema di controllo societario, tale esclusione risulterebbe tanto più rilevante perché le funzioni svolte dai citati soggetti sono spesso analoghe, creando una disparità di trattamento non giustificata da ragioni sistemiche.

In particolare, Assonime nella circolare n. 18/2025 interviene in modo critico sull'impianto normativo dell'art. 2407 c.c. Secondo l'Associazione, "la nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci nel modello tradizionale viene ... ridisegnata a salvaguardia di una categoria di soggetti a scapito di una visione sistematica della materia, sollevando questioni di opportunità e, per alcuni commentatori, di costituzionalità delle norme".

Tale rilievo vale, in primo luogo, con riguardo al soggetto incaricato di svolgere la mera funzione di revisore legale (questione che potrebbe essere risolta qualora dovesse essere approvato il Ddl n. 1426 volto ad applicare anche ai revisori legali un regime di limitazione della responsabilità fondata su un multiplo del compenso). Analoghi disallineamenti sono da registrare rispetto alla responsabilità prevista per i consiglieri di amministrazione non esecutivi, così come, nei modelli alternativi di governance, per i componenti degli organi che si caratterizzano per lo svolgimento di funzioni di controllo, ossia: i componenti del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) e quelli del comitato per il controllo interno (nel sistema monistico). Rispetto a questi soggetti, infatti, nulla è precisato dalla nuova disciplina, con la conseguenza che essi continuano a rispondere illimitatamente, ingenerando non solo una questione di ragionevolezza, ma anche un problema di concorrenza tra i modelli sotto il profilo delle regole di responsabilità, che si attenuano solo nel contesto del modello tradizionale.

In particolare, va sottolineato il caso in cui al collegio sindacale siano affidate anche le funzioni dell'organismo di vigilanza (OdV) ex D.Lgs. n. 231/2001 il regime di cui all'art. 2407 c.c. possa trovare applicazione quando l'attività di ODV si incroci con quella del collegio sindacale. A tal riguardo si prende in considerazione l'ipotesi in cui il collegio sindacale-OdV, nella sua attività di verifica dell'idoneità del modello organizzativo ai fini della prevenzione di reati, riscontri un'insufficienza del suddetto modello. Poiché il modello organizzativo è parte del sistema di controllo interno e il collegio sindacale è chiamato anche a vigilare sull'idoneità dell'assetto organizzativo, la non idoneità dello stesso dovrebbe comportare l'obbligo del collegio sindacale di attivare le misure di reazione/ intervento di cui dispone (in questo caso una segnalazione al CdA); di contro, la mancata adozione delle suddette misure potrebbe determinare una responsabilità limitata.

- Prescrizione

La riforma ha uniformato a 5 anni il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità, decorrente dal deposito della relazione del collegio sindacale.

Tuttavia, la questione della retroattività della norma, ovvero se si applichi anche a violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, rimane aperta.

In particolare, al riguardo va anche sottolineata la poca chiarezza in merito al momento del deposito della stessa relazione. Si osserva come per "deposito" si dovrebbe intendere quello presso il registro delle imprese ex art. 2435, comma 1, c.c. (e non quello presso la sede della società ex art. 2429, comma 3, c.c.), in quanto momento in cui la relazione è resa disponibile al pubblico divenendo conoscibile dai terzi (soluzione che, comunque, non è ritenuta coerente con il principio giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni decorre dal momento in cui il danneggiato abbia potuto avere ragionevole percezione della condotta illecita e del danno).



- Responsabilità penale

Come noto, la riforma incide sulla responsabilità civile per danni, introducendo limitazioni per le ipotesi colpose, viceversa la responsabilità penale dei sindaci non sembrerebbe essere influenzata da tale intervento. Invero, i sindaci possono essere chiamati a rispondere penalmente per una serie di reati qualora le loro condotte – siano esse commissive o omissive – integrino gli elementi costitutivi di fattispecie delittuose dolose. Infatti, la nuova disposizione ha lasciato inalterato il paradigma che identifica contenuto e perimetro dell'agire doveroso dei sindaci, secondo cui: “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” (art. 2407, comma 1, c.c.). Non vi è dubbio che la riforma potrebbe avere implicazioni anche sulla responsabilità penale dei

sindaci, in particolare per quanto riguarda l'art. 40 del Codice penale, che riguarda l'omissione di atti dovuti.

Il venir meno della disposizione di cui al comma 2 che sanciva una responsabilità in solido dei sindaci con gli amministratori “per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”, cambia l'assetto della disciplina civilistica sulla responsabilità sindacale.

La questione al momento dibattuta è se tali nuove limitazioni delle ipotesi di risarcibilità civile in capo ai sindaci possano incidere in qualche modo anche sul versante penalistico, essendo i due piani strettamente connessi tra loro.

È consolidato in dottrina e in giurisprudenza che la responsabilità penale dei sindaci per omesso impedimento del reato altrui derivi in modo indiretto dal nucleo di poteri e doveri previsti dal Codice civile che assolvono il ruolo chiave dell'obbligo giuridico formale di impedire l'evento criminoso, definendone la portata e i limiti della posizione di garanzia.

Nelle varie pronunce di merito e di legittimità, sovente la giurisprudenza ha fatto ricorso a criteri presuntivi e schemi imputativi in cui si riconosceva una responsabilità penale omissiva e concorsuale dei membri del collegio sindacale per i fatti commessi dagli amministratori sulla base del combinato disposto dell'art. 2403 c.c. – da cui originerebbe un generale dovere di vigilanza e controllo sui principi di corretta amministrazione – e degli artt. 40 cpv. c.p. e 2407, comma 2, c.c. I possibili effetti e le ricadute applicative che l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2407 c.c. potrebbe produrre sul piano penalistico trovano la loro ragion d'essere nel fatto che tale previsione ha per lungo tempo costituito sul piano giudiziario lo strumento interpretativo privilegiato mediante il quale la giurisprudenza, appoggiata da parte della dottrina, ha ricostruito la posizione di garanzia in capo a ciascun sindaco, attribuendo a questi ultimi poteri impeditivi e doveri di agire al pari di quelli riconosciuti in capo agli amministratori non esecutivi.

- Compenso percepito o pattuito?

Il problema attiene all'infelice espressione utilizzata dal legislatore per parametrare la responsabilità al compenso del sindaco.

Il comma 2 del nuovo art. 2407 c.c. stabilisce infatti che:

“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito”.

È evidente che ciò che rileva, ai fini dell'individuazione della soglia di responsabilità, non è il compenso percepito, bensì il compenso pattuito, anche se non effettivamente incassato.

La responsabilità è indipendente dalla percezione o meno del compenso, la quale rileva solo come ammontare ai fini dell'individuazione dello scaglione e del tetto massimo. Appare dunque senz'altro preferibile leggere il vocabolo “percepito” nel senso di “deliberato dall'assemblea” (o, a seconda dei casi, “stabilito nello statuto”).



- Efficacia della norma

Da ultimo assume senz'altro un rilievo centrale il tema dell'efficacia della nuova norma nel tempo, atteso che nessuna norma transitoria è stata prevista dal legislatore.

È noto che la legge civile non dispone che per l'avvenire e dunque, salva espressa deroga, non ha efficacia retroattiva. Sebbene il principio sia chiaro, non è immediato comprendere in quali casi si possa in concreto ravvisare un'ipotesi di applicazione retroattiva di una norma.

In altri termini, nel caso di specie, ci si domanda se sia consentita o se, comportando profili di retroattività della disciplina, sia esclusa l'applicazione della nuova norma nei processi instaurati dopo la sua entrata in vigore ma riguardanti fatti verificatisi prima, o finanche in procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della novella.

- Le sentenze dei tribunali

A parziale superamento delle criticità connesse alle novità previste dalla riforma, le disposizioni delle prime sentenze dei tribunali.

Il primo ad esprimersi in merito è stato:

- **il Tribunale di Bari con l'ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025**, che ancorché afferente ad un procedimento cautelare di sequestro conservativo (artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c.), ha trattato diffusamente il tema della retroattività/irretroattività della novella legislativa in punto di prescrizione e tetto risarcitorio. Si tratta della prima pronuncia in tema di responsabilità dei sindaci dopo l'entrata in vigore della Legge n. 35/2025. Con l'ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025, il Tribunale di Bari ha affrontato una questione interpretativa di primaria rilevanza circa l'applicabilità temporale del novellato art. 2407 c.c., come modificato dalla Legge n. 35/2025, stabilendo che i nuovi parametri limitativi della responsabilità dei componenti del collegio sindacale trovano applicazione anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma, avvenuta il 12 aprile 2025. Il Tribunale ha dovuto confrontarsi con l'assenza di una disposizione transitoria esplicita nella Legge n. 35/2025 relativamente all'applicazione dei nuovi limiti di responsabilità dei sindaci. La soluzione interpretativa adottata si fonda sulla qualificazione della norma come disposizione “lato sensu procedimentale”, in quanto essa si limiterebbe a fornire al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza incidere sulla sussistenza del diritto sostanziale al risarcimento. Inoltre, nell'affrontare la questione della base di calcolo per l'applicazione del moltiplicatore, il Tribunale ha aderito all'orientamento dottrinale prevalente, interpretando il “compenso annuo percepito” come il compenso effettivamente riconosciuto al sindaco, corrispondente all'importo netto deliberato dall'assemblea ex art. 2402 c.c.

- **il Tribunale di Palermo con una recente sentenza del 4 luglio 2025**, secondo cui: “La novella normativa introdotta dalla Legge n. 35/2025 (che ha modificato l'art. 2407 c.c. prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell'esercizio



in cui si è verificato il danno) si applica alle sole condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell'esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l'applicabilità ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione di cui all'art. 11 delle disposizioni. La nuova responsabilità dei sindaci ai sensi del novellato art. 2407 c.c. sulla legge in generale. In ogni caso la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., introdotto dalla Legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l'azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno”.

In questa direzione si è collocato anche il Tribunale di Venezia con la sentenza dell'11 giugno 2025 che ha dichiarato la natura irretroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione, stante la natura sostanziale.

- il **Tribunale di Roma, nell'ordinanza del 19 giugno 2025**, ha stabilito che i limiti al risarcimento dei danni imputati ai sindaci – come sanciti dal nuovo comma 2 dell'art. 2407 c.c. – non possono essere applicati alle condotte omissive poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina (12 aprile 2025) e in relazione alle quali sia pendente un giudizio di responsabilità. La riforma del comma 2 dell'art. 2407 c.c., infatti, a differenza di quanto avvenuto con l'inserimento dell'art. 2486, comma 3, c.c., ha natura prettamente sostanziale, introducendo non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale (come accaduto, appunto, con quest'ultimo articolo), quanto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato.
- Il **Tribunale di Venezia (sentenza dell'11 giugno 2025)**, contrariamente a quanto sentenziato sia dal Tribunale di Bari (ordinanza del 24 aprile 2025) che dal Tribunale di Palermo (ordinanza del 20 giugno 2025) hanno optato per l'applicazione retroattiva dei nuovi tetti al risarcimento dei danni.

Al fine di approfondire la portata della riforma a sei mesi dall'entrata in vigore, il prossimo **10 novembre dalle 14,30 alle 19,00 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli** le **COMMISSIONI DI STUDIO TRIBUNALE DELLE IMPRESE e di DIRITTO SOCIETARIO** hanno organizzato il seminario dal tema **“LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L.: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI”**.

Discuteranno con l'On.le Marta Schifone (promotrice della riforma) e con la Presidenza, la Moderazione e le Conclusio-

ni del dott. Luigi Abete - Consigliere della Corte di cassazione sui seguenti temi:

- *“I doveri e la responsabilità dei sindaci, dei componenti del consiglio di sorveglianza e dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione nella s.p.a.”* il dott. Adriano Del Bene - magistrato della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Napoli;
- *“I doveri e la responsabilità dell'organo di controllo nella s.r.l. I doveri dell'organo di controllo in ipotesi di “crisi” o di “insolvenza”* il dott. Edmondo Cacace - magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli;
- *“L'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo in sede extraconcorsuale, nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale. I rapporti interni tra i plurimi responsabili.”* il dott. Mario Fucito - magistrato della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Napoli;
- *“Le azioni di responsabilità al collegio sindacale e agli organi di revisione nelle procedure concorsuali delle società di capitali”* il dott. Marco Pugliese - magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli;
- *“Il danno risarcibile e la sua quantificazione. La prescrizione.”* il dott. Gianluca Battaglia - Consigliere Delegato ODCEC Napoli Commissione Tribunale delle Imprese;
- *“Le novità introdotte dalla legge n. 35/2025. I profili di diritto intertemporale.”* il prof. avv. Giovanni Agrusti - avvocato in Napoli - Professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno;
- *“L'assicurazione professionale e le correlate problematiche.”* Il dott. Giovanni Pioletti – Fingea S.r.l.



Transizione digitale: tra IA, cloud e PMI, la vera sfida è l'inclusione

a cura di **Vincenzo Tiby**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Commercialisti e imprese meridionali protagonisti silenziosi della rivoluzione digitale

Il processo continuo di integrazione di tecnologie digitali, che sta generando cambiamenti culturali ed organizzativi in tutti gli aspetti della nostra vita ed in quella delle attività economiche e professionali, ci proietta sempre di più in contesti evoluti e performanti.

L'intelligenza artificiale ed il cloud sono ormai i pilastri di questo epocale cambiamento, favorendo processi produttivi efficienti, servizi pubblici innovativi e analisi dei dati avanzate. Le imprese ormai hanno organizzazioni agili e flessibili sempre più digital oriented, con fari puntati al miglioramento dei rapporti con il cliente potenziando la customer experience soprattutto attraverso la personalizzazione e l'uso strategico dei dati. Il lavoro da remoto è ormai diventato un must, fattore strategico di successo per tante imprese che riescono a garantire ai lavoratori maggiore equilibrio nell'ottimizzazione dei tempi lavoro/famiglia.

Sviluppo economico e competitività, strategicamente non si può più prescindere dalla tecnologia, ma attenzione, l'innovazione deve essere scalabile ed accessibile sia per i cittadini quanto per le PMI. Restiamo sempre nella filosofia di Bill Gates “i vantaggi devono essere per tutti” dobbiamo evitare il digital divide, altrimenti il benessere economico sarà sempre appannaggio di pochi eletti. La vera sfida sta nella capacità di distribuire adeguatamente ogni forma di opportunità digitale, utilizzando provvidenze comunitarie e soprattutto formando e creando nuove figure professionali al fine di gestire e governare ogni tecnologico processo.

Come al solito mi faccio prendere dall'entusiasmo, dimenticando che il primario ruolo di noi commercialisti è da sempre quello di rendere giustizia ai numeri. Importante spunto di analisi è lo studio condotto di recente da Unioncamere e Centro Studi Tagliacarne, realizzato su un campione di 4500 imprese con addetti tra 5 e 499 unità. Da questo studio è emerso che la maggiore propensione agli investimenti digitali avviene da parte delle imprese del Mezzogiorno, 35% contro la media del 32,8 per cento dell'intero Paese. Parliamo di industria 4.0

però, con prevalente concentrazione sull'efficienza attraverso automazione e connessione Iot ed Intelligenza artificiale. Quindi largo spazio alla robotica (24,8%) ed alla Cyber security (22,8%), anche in considerazione del progressivo incremento degli attacchi informatici registrati negli ultimi due anni.

A farla da padrone negli investimenti digital sono le imprese manifatturiere (40,6%) e maggiormente le realtà produttive di grandi dimensioni (67,6%). Efficienza interna e riduzione dei costi queste le spinte verso gli investimenti (56%) con punte del 63,2% tra le imprese di maggiori dimensioni (più di 50 addetti). Altro fattore motivazionale che spinge a maggiori investimenti è il miglioramento dei livelli qualitativi della produzione (21,9%) rispetto ad imprese di piccole dimensioni (23%). Le imprese investono in transizione digitale spinte dagli incentivi pubblici (12,3%) con maggiore percentuale di piccole imprese (14,3%).

Ma come sempre bisogna anche valutare i fattori di dissuasione: molte imprese dichiarano di non riuscire a gestire i rapporti con Università e Centri di ricerca per creare figure professionali ad hoc (27,7%), molte lamentano l'assenza di adeguate risorse finanziarie interne (25,9%) e costi IT ancora elevati (18,4%).

Efficienza, automazione e connessione, il tutto rivolto all'incremento dei risultati economici delle aziende, questo un primo approccio, senza dimenticare però che ormai l'industria 5.0 integrerà naturalmente questi strumenti con attenzione dedicata soprattutto a tre aspetti fondamentali:

- Collaborazione uomo macchina;
- Benessere dei lavoratori;
- Sostenibilità ed adattabilità ai cambiamenti sociali ed ambientali.

Restiamo sempre dell'avviso che a governare i processi evolutivi deve essere l'uomo, la macchina non potrà mai condurre la nostra azione e soprattutto il riconoscimento dei vantaggi deve essere sempre adeguatamente ripartito, senza dimenticare che i commercialisti italiani sono stati protagonisti di un vero cambiamento epocale, soprattutto in ambito e-government, pur avendo subito una vera e propria azione antieconomica ed incostituzionale, leggasi adempimenti telematici imposti per legge, con i ringraziamenti sentiti dell'Agenzia Entrate, del Registro Imprese CCIAA, dell'INPS e dell'INAIL.



Enti locali al lavoro per il bilancio consolidato 2024

a cura di **Pietro Paolo Mauro**

Consigliere delegato alla Commissione Enti Pubblici dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli

Partecipate e organismi strumentali, le istruzioni operative

Per gli Enti locali che hanno partecipazioni in società ed enti è tempo di preparazione degli atti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato, dando preventive indicazioni alle società del **gruppo amministrazione pubblica**, entro il mese di luglio, dovendo poi entro il 30 settembre 2025, approvare in Consiglio il bilancio consolidato 2024.

Per poter consolidare i conti del gruppo amministrazione pubblica, bisogna individuare correttamente il **“perimetro di consolidamento”**.

Recentemente, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 8/2024/FRG, ha ripercorso le procedure per l'individuazione e l'aggiornamento del perimetro di consolidamento ex d.lgs. n. 118/2011 ricordando che i **“parametri dell'irrelevanza pari a: 3 per cento del totale dell'attivo, del patrimonio netto e dei componenti positivi della gestione, rispetto a quelli della Regione, quale soglia singola per soggetto: 10 per cento del totale dell'attivo, del patrimonio netto e dei componenti positivi della gestione, rispetto a quelli della Regione, quale soglia complessiva dei soggetti GAP intesi unitariamente”** devono essere determinate **“sui dati del rendiconto dell'anno di riferimento.. e non con riferimento ad altri parametri quali il rendiconto consolidato... Questo si desume dalla lettura del principio contabile che consente la modifica della delibera di perimetrazione all'esito della redazione del Rendiconto di riferimento”**.

Il Tuel dispone all'art. 151 comma 8, che **“.... entro il 30 settembre** l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

Lo stesso Tuel, all'art. 233 bis dispone:

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.

Il Dlgs n. 118 del 23 giugno 2011 dispone all'art. 11 bis:

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il **principio contabile 4/4** evidenzia che il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica. Costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

1. gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
2. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito

descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo.

3. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente **ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80%** dei ricavi complessivi.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) non rileva la forma giuridica, né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti, le società e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre **sono compresi gli enti in liquidazione**.

Oltre all'irrelevanza delle dimensioni economico patrimoniali degli organismi partecipati, ricordiamo come il principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, preveda anche **l'irrelevanza nel caso di quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata**.

Resta però fermo l'obbligo di consolidamento delle realtà totalmente partecipate e di quelle in house nonché affidatarie dirette di servizio, a prescindere dall'eventuale presenza delle suddette irrilevanze.





Ultima chiamata per la rimodulazione del PNRR

a cura di Marilena Nasti

Consigliere delegato Commissione internazionalizzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Il governo in volata per salvare i fondi UE, confermata l'attenzione al Piano Transizione 4.0 e Zes

Il governo italiano si prepara ad inviare a Bruxelles, entro il 23 ottobre, la proposta definitiva di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (negoziante tecnica tra Roma e Bruxelles già avviata dall'ottobre 2023). L'operazione nasce da un'esigenza tanto pratica quanto strategica: non perdere i fondi europei già stanziati e allo stesso tempo concentrare le risorse su misure che abbiano davvero possibilità di essere completate entro le scadenze fissate dall'Unione (giugno 2026, termine ultimo per completare progetti e rendicontare spese).

Uno dei nodi principali riguarda i ritardi accumulati da diversi progetti. Si tratta in particolare di grandi opere infrastrutturali, investimenti ambientali complessi e iniziative che, pur rilevanti sul piano economico e sociale, difficilmente potranno essere portate a termine entro giugno 2026, termine ultimo fissato dalla Commissione europea. Lasciare queste misure nel Piano significherebbe, in concreto, rischiare di non riuscire a spendere miliardi di euro già messi a disposizione dall'Europa.

Per questo motivo, l'esecutivo si è concentrato su un ampio lavoro di riallocazione delle risorse. L'idea è semplice: togliere fondi da quei capitoli che hanno mostrato scarsa attrattività o procedure troppo complesse, per destinarli invece a strumenti che hanno già dato prova di funzionare. Tra questi spiccano Transizione 4.0, gli accordi di innovazione e i contratti di sviluppo: incentivi e meccanismi già rodati, che garantiscono tempi più rapidi e un impatto diretto sugli investimenti delle imprese.

In questo modo, il governo punta a massimizzare le possibilità di utilizzo dei fondi europei e, allo stesso tempo, a stimolare la competitività del sistema produttivo italiano. Una logica di "necessaria operatività" che risponde anche alle nuove priorità fissate da Bruxelles, come la transizione energetica, l'autonomia strategica europea e lo sviluppo delle filiere tecnologiche green.

La sfida resta aperta: convincere Bruxelles che la rimodulazione non snaturi gli obiettivi originari del Piano e che le nuove destinazioni delle risorse siano coerenti con le regole comunitarie. Ma la direzione è tracciata: meno progetti a rischio, più sostegno a misure certe e cantierabili. In gioco ci sono oltre 14 miliardi destinati alle imprese e la credibilità dell'Italia nella gestione del più grande programma di investimenti pubblici degli ultimi decenni.

La rimodulazione annunciata prevede un pacchetto imprese per circa 14 miliardi di euro ma bisogna fare attenzione ai vincoli tecnici e contabili: non è possibile intervenire su capitoli "nuovi", tant'è che il governo ha già segnalato che la rimodulazione "deve viaggiare nel perimetro delle misure già attivate, perché non c'è margine per andare oltre ciò che già esiste".

Questo significa che gli aggiustamenti saranno sostanzialmente riallocazioni o potenziamenti di misure già esistenti, non creazione ex novo di incentivi astratti.

Transizione 4.0 / crediti d'imposta al centro della trattativa

Un tema caldo è la possibilità di spostare fondi da misure che non stanno performando (o che hanno una domanda bassa) verso misure già rodiate in particolare, Transizione 4.0 — che ha un track record di funzionamento operativo.

Tuttavia, non possiamo ancora avere una conferma ufficiale che Bruxelles accetterà questa rimodulazione strutturale (ossia di trasferire risorse verso uno strumento agevolativo già noto).

Rifinanziamento contratti di sviluppo e accordi di innovazione

Nel dialogo con la Commissione europea è previsto che i "contratti di sviluppo" (per progetti strategici) e gli "accordi di innovazione" possano essere rafforzati.

In sostanza, per le imprese che operano in ambiti ad alto contenuto tecnologico / green, ci potrebbero essere nuove opportunità di accesso.

Possibili spostamenti nei fondi per colonnine elettriche e incentivi automotive

Si segnala, inoltre, che alcuni fondi previsti per infrastruttu-



re di ricarica per veicoli elettrici potrebbero essere "ricompensati" da incentivi all'acquisto di auto elettriche, ovvero un ridimensionamento dell'investimento infrastrutturale per consentire più spinta al mercato dei veicoli.

C'è però ambiguità su come questo si concili con logiche ambientali e con il principio Do No Significant Harm (DNSH) che governa i vincoli ambientali per i progetti PNRR.

Anche per questo motivo durante il negoziato tecnico con Bruxelles è probabile che si cerchino margini di flessibilità su alcuni vincoli ambientali (DNSH), procedure autorizzative, controlli e tempistiche.

Bisognerà verificare come verranno gestiti i crediti d'imposta generati — se ci saranno limiti, tetti di spesa nazionale, procedure prenotative, cronologie, e requisiti nuovi.

Dopo che per mesi le risorse erano state spostate su Transizione 5.0, ora Transizione 4.0 rientra nella revisione del Piano.

Più risorse per Zes unica e Sud

Una parte consistente delle nuove misure riguarda il rafforzamento della Zes unica per il Mezzogiorno, con strumenti agevolativi che dovrebbero attrarre investimenti e sostenere la competitività delle imprese localizzate nel Sud Italia.

Accordi di innovazione e contratti di sviluppo

Si rafforza anche il capitolo dedicato ai "Progetti di interesse comune europeo" (Ipcei), alla microelettronica, all'idrogeno e a settori ad alta intensità di ricerca e innovazione.

I contratti di sviluppo per tecnologie Net Zero e gli accordi di innovazione tornano a essere centrali.

Oltre a Transizione 4.0, e Zes, vengono previsti fondi per:

- infrastrutture idriche,
- housing universitario,
- connettività digitale e 5G,
- fondi agricoli,
- mobilità sostenibile (ad es. porti verdi, retroporti, accessibilità marittima).

L'idea è dare continuità agli incentivi già conosciuti dalle imprese (Transizione 4.0), senza disperdere le competenze e le procedure già rodiate. Al tempo stesso, si punta a incrociare le nuove priorità europee legate alla decarbonizzazione, digitalizzazione e resilienza.

In conclusione, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, questo processo non è sintomatico di un fallimento nel processo di attuazione del Piano, ma di un adattamento alle esigenze reali del Paese e ai tempi stretti fissati dall'Unione europea.

Il rafforzamento della Transizione 4.0, dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione *offrirà* alle imprese un'occasione concreta per accelerare i propri investimenti. Sono strumenti già conosciuti dal tessuto produttivo, semplici da utilizzare e capaci di generare effetti immediati su competitività, occupazione e modernizzazione dei processi industriali.

È giusto che si concentri l'attenzione su ciò che funziona, sulle misure che le aziende chiedono e per le quali sono pronte a mettersi in gioco. È un cambio di passo che può trasformare il PNRR da grande cantiere burocratico in un vero volano di crescita, soprattutto per le PMI che rappresentano l'ossatura dell'economia italiana.



Commercialisti e intelligenza artificiale: la gestione dello studio e le relazioni con la clientela

a cura di Giovanni Tomo

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli,
Giornalista Pubblicista

Lo scorso 25 settembre è stata pubblicata in GU la Legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che entrerà in vigore dal 10 ottobre 2025.

Cosa cambia per i commercialisti nella gestione dello studio e nelle relazioni con la clientela?

È sufficiente una prima rapida lettura del dato normativo, ed in particolare dell'articolo 13 rubricato, per l'appunto, “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, per rendersi conto che, in tempi molto ristretti, sarà necessario affrontare un importante processo di trasformazione delle tradizionali modalità organizzative delle attività professionali, e delle ipotesi di innovazione che, proprio fruendo dei sistemi di IA, da più parti si stavano già prefigurando, in particolar modo proprio per il mondo dei commercialisti.

Tantissimi professionisti dell'area economico giuridica si sono già avvicinati all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, e, fra loro, i dottori commercialisti: fortemente indotti dalle software house nell'uso degli applicativi relativi alla gestione di tante aree dell'attività caratteristica, ma, anche, nelle soluzioni “fai da te”, sperimentando in proprio implementazioni nella stesura di testi, o nella ricerca assemblata di dati ed informazioni dal web.

Le reazioni più comuni da questi utilizzi delle quali quotidianamente si parla, sono certamente innanzitutto riconducibili agli entusiasmi per le indubie opportunità che si palesano, e, perché no, di un vero e proprio “divertimento”, nell'uso:

- l'affascinante opportunità di semplificare il lavoro, per velocizzare attività spesso defatiganti o noiose;
- al tempo stesso, la “velata” preoccupazione per il rischio di “lasciarsi prendere la mano” da questi strumenti, giungendo a conclusioni che, ad un approfondimento degli output, potrebbero rivelarsi infondate, o, peggio, errate.

Ma la nuova legge non lascia spazio a dubbi interpretativi in merito al complessivo quadro di riferimento: con un brevissimo testo, racchiuso in appena due commi, manifesta l'esigenza di dover adottare ogni cautela nell'uso, sia nell'or-

ganizzazione delle attività di studio, sia nelle relazioni con la clientela, e conseguentemente aprendo, al tempo stesso, a scenari imprevisi ed imprevedibili che si profilano per il professionista che, in concreto, sia chiamato ad affrontare utilizzando strumenti di IA.

Ma partiamo dal testo normativo.

Come si accennava in precedenza, nell'ambito più generale dell'intelligenza artificiale disciplinato per i vari settori della vita sociale ed economica, all'art. 13 della citata Legge 132/2025, ritroviamo quello che potremmo definire “gestionale” del mondo delle professioni, ed è rubricato per l'appunto “Disposizioni in materia di professioni intellettuali; secondo i due commi che lo compongono, con detto articolo si prevede che:

1. **L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.**
2. **Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.**

Fin dalla prima lettura, il testo evidenzia una notevole ampiezza delle tematiche che intende affrontare che, si auspica, saranno approfondite in modo esauriente nei successivi decreti applicativi demandati al Governo, in modo più dettagliato ed esaustivo.

Dalla lettura del testo, si può certamente sintetizzare che:

- con il primo comma, la nuova norma intende limitare l'utilizzo di detti sistemi di IA ad un mero utilizzo strumentale e di supporto all'attività professionale; al riguardo non sfugge al lettore l'infinità di incertezze che possono essere ricondotte ai limiti e confini che possono essere individuati nella vita quotidiana dello studio;

- al secondo comma, la norma affronta poi, con un testo analogamente stringato, il tema della relazione del professionista con la clientela, e sull'obbligo informativo che incombe tra le parti nel caso d'uso di detti sistemi per lo svolgimento dell'incarico che viene affidato.

Sin dalla presentazione alle Camere del DDL da parte del Governo nell'aprile 2024, il predetto dato normativo è stato oggetto, sin dalla sua formulazione iniziale, di perplessità degli addetti ai lavori per la sua “essenzialità”, in quanto inadeguata per disciplinare un ambito, come quello delle professioni, caratterizzato da ben più ampie problematiche alle quali non veniva dato cenno.

Nel successivo iter parlamentare, il testo non ha comunque subito modifiche di particolare rilevanza, per cui le perplessità iniziali non hanno trovato soluzione.

E' fuor di dubbio che, per il settore dei commercialisti, l'utilizzo di strumenti di IA offre ampie opportunità di semplificare e migliorare l'operatività quotidiana: il comma 1 della nuova norma ne disciplina i termini ed i confini, ed al tempo stesso se ne rilevano le limitazioni, circoscritte ad un utilizzo per “attività strumentali e di supporto dell'attività professionale”, nell'intento generale della Legge in questione su “persone ed IA” di preservare, a mente del citato comma 1, la “prevalenza del lavoro intellettuale”.

Ma proprio nella quotidiana attività del commercialista, dove inizia e dove finisce l'ambito nel quale si possa parlare di attività strumentale e di supporto, rispetto all'apporto personale e professionale?

Basta riflettere agli ambiti delle attività di raccolta dati o della stesura di una relazione, fino alla elaborazione di dati contabili per vedere quanto siano labili questi confini.

Auspiciando un deciso intervento del legislatore attraverso ulteriori norme in sede attuativa è facile sin da ora immagi-

nare le contestazioni che ne potranno tra le parti interessate che dovessero eccepire la violazione di questi confini.

Analoghe perplessità si palesano dalla disamina dal comma 2 dell'art. 13 in questione, circa l'obbligo del professionista di fornire al cliente “le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista” e, come prosegue la norma, “con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

Appare evidente che, iniziando dagli applicativi in materia di redazioni di contabilità, dichiarazioni tributarie ed atti di bilancio, il commercialista sarà tenuto ad informare il cliente al riguardo, ma non è dato conoscere quanti saranno i clienti che, consapevolmente, si potranno annoverare tra coloro che siano concretamente pronti per recepire, o più semplicemente comprendere, una illustrazione che il professionista ritiene di aver esposta in maniera “chiaro, semplice ed esaustivo”.

Fatte queste prime riflessioni sulla norma, si può certamente concludere confermando quanto già innanzi si accennava, con un pensiero ad ulteriori tantissime incertezze: dalle implicazioni rispetto al codice deontologico, alle motivazioni di professionisti e praticanti di sottoporsi a queste ulteriori problematiche, ma anche agli aspetti che presidiano, proprio nella relazione cliente professionista, alla definizione degli onorari che ne potrebbero risultare compromessi in conseguenza che della evidenza che, almeno in parte, “il lavoro è svolto da una intelligenza artificiale”.

I recenti DDL sulla riforma delle professioni, in particolare di riforma del D. Lgs. 139/2005 che disciplina l'attività dei dottori commercialisti, non potranno non tener conto di questa Legge 132/2025, e dei vincoli e delle opportunità ai quali si apre per l'utilizzo degli strumenti di IA, nel prioritario rispetto delle libere professioni e del ruolo che a ciascuna categoria viene assegnato a presidio della fede pubblica.





Assegnazioni e trasformazioni agevolate: scaduti i termini

a cura di Francesco De Rosa

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e Torino

Restano importanti adempimenti dichiarativi da effettuare

Il termine per effettuare assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice agevolate, è scaduto il 30 settembre, ma gli adempimenti derivanti da queste operazioni ancora non sono terminati.

In particolare, oltre alla contabilizzazione ed al versamento delle imposte (non solo l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, ma anche le eventuali ritenute sui dividendi, imposte dovute da parte dei soci ed Iva da riversare ex art. 19-bis2 del DPR 633/72), si deve segnalare l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i dati relativi ai beni (immobili e mobili registrati) fuoriusciti dal patrimonio societario (o solo dal regime di impresa, in caso di trasformazione), le plusvalenze realizzate e l'importo dell'imposta dovuta.

Nella circolare n.26 del 1° giugno 2016 (cap. I, parte I, par. 5), che costituisce ancora il documento di prassi di riferimento per le assegnazioni cessioni e trasformazioni agevolate, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'indicazione in dichiarazione degli estremi dell'operazione effettuata è determinante ai fini del perfezionamento della stessa.

Sebbene la norma nulla preveda su questo tema, è opportuno adeguarsi a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate e non dimenticare di compilare l'apposito quadro della dichiarazione, per non incorrere in sicure contestazioni e successivi contenziosi dall'esito incerto.

Gli estremi dell'assegnazione devono essere indicati nella sezione XXII del quadro RQ, sia nel modello REDDITI SC 2025 che nel modello REDDITI SP 2025, oppure nel modello REDDITI 2026, nell'apposita sezione che certamente sarà ancora contenuta nel quadro RQ.

Se l'indicazione debba essere effettuata nel modello 2025 o nel modello 2026 dipende da una serie di circostanze che variano in funzione della natura, delle vicende della società e del tipo di operazione effettuata.

Assegnazioni e cessioni agevolate

Le assegnazioni e le cessioni agevolate ex art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024, effettuate fino al 30 settembre 2025, devono essere indicate nel modello REDDITI 2025 se:

- il periodo d'imposta della società non comprende il 31 dicembre 2025 (ovvero, in altre parole, la società ha un esercizio che non coincide con l'anno solare, per cui le operazioni effettuate nella frazione dell'esercizio che cade nel 2025 devono essere ordinariamente indicate nel modello REDDITI 2025);
- la società è stata messa in liquidazione nel corso del 2025, e l'assegnazione o la cessione sono state effettuate prima della liquidazione (la frazione di esercizio in cui è stata effettuata l'operazione non comprende il 31 dicembre 2025);
- l'assegnazione o la cessione agevolate sono state effettuate da società messa in liquidazione nel 2025, nel periodo d'imposta successivo alla liquidazione, se tale periodo è terminato prima del 31 dicembre 2025;
- l'assegnazione o la cessione agevolate sono state effettuate da società di persone cancellata nel 2025 (per cui il periodo d'imposta non comprende il 31 dicembre 2025);

Le assegnazioni e le cessioni agevolate devono, invece, essere indicate nel REDDITI 2026 se:

- il periodo d'imposta della società comprende il 31 dicembre 2025 (quindi, in tutti i casi di esercizio coincidente con l'anno solare);
- la società è stata messa in liquidazione nel corso del 2025, l'assegnazione o la cessione sono state effettuate dopo della liquidazione, ed il periodo d'imposta comprende il 31 dicembre 2025.

Trasformazioni agevolate

Per le trasformazioni agevolate in società semplice individuare il modello in cui indicare l'operazione è un po' più semplice, perché i casi possibili sono solo due:

- se la società che si trasforma è una società di capitali, l'esercizio si interrompe necessariamente (a causa della trasformazione) prima del 31 dicembre 2025, per cui gli estremi dell'operazione devono essere indicati nel modello REDDITI SC 2025 (da presentare - ex art. 5-bis comma 1 del DPR 322/98 - entro l'ultimo giorno del nono mese successivo al perfezionamento dell'operazione);
- se la società che si trasforma è una società di persone,

l'esercizio non si interrompe e termina ordinariamente il 31 dicembre 2025, per cui il modello in cui indicare la trasformazione è il modello REDDITI SP 2026. La circostanza che il periodo d'imposta non si interrompa è stata confermata dalla DRE Piemonte nella risposta a interpello n. 901-533/2016, ed è motivata dal fatto che, anche se la società semplice non produce più reddito d'impresa, resta un soggetto che imputa i redditi per trasparenza ex art. 5 del TUIR, cosicché non vi è ragione per spezzare il periodo.

Come si compila il quadro RQ

Il quadro RQ si compila allo stesso modo sia in caso di assegnazione o cessione che in caso di trasformazione in società semplice.

Relativamente agli immobili che beneficiano delle agevolazioni, nel rigo RQ 94 devono essere indicati:

- in colonna 1 il valore normale ex art. 9 co. 3 del TUIR, oppure il valore catastale determinato con i criteri di cui all'art. 52 co. 4 del DPR 131/86 (oppure, nel caso, il valore intermedio tra i due utilizzato nell'operazione);
- in colonna 2 il costo fiscalmente riconosciuto ex art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR;
- in colonna 3 la base imponibile, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e l'importo di colonna 2, eventualmente preceduto da segno - (meno) se negativo.

Il rigo RQ95 si compila in modo identico, fatto salvo il riferimento al valore catastale, per i beni mobili registrati.

Operazioni che generano sia plusvalenze che minusvalenze

Può capitare che lo stesso soggetto debba indicare nel quadro RQ sia plusvalenze che minusvalenze. Poiché le minusvalenze non possono essere dedotte (se non quando derivanti da assegnazione di beni merce o da cessione, purché il valore di assegnazione sia almeno pari al valore normale del bene, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37 del 16 settembre 2016 ai par. 1.3 e 5), è necessario adottare un accorgimento allo scopo di ottenere nella colon-

na 3 dei righe RQ94 e RQ95 un risultato che corrisponda alla base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva.

L'accorgimento consiste nell'indicare come costo dei beni minusvalenti un importo pari al valore di assegnazione e non il costo stesso come si dovrebbe.

Così, se una società assegna un primo immobile dal costo di 200.000 euro a 150.000 euro (minusvalenza non deducibile di 50.000) ed un secondo immobile dal costo di 80.000 euro a 130.000 euro, i dati da indicare nel rigo RQ94 saranno:

- in colonna1 la somma dei valori di assegnazione, pari a 280.000 euro;
- in colonna 2 non la somma dei costi (che sarebbe 280.000 euro, per cui non ne risulterebbe alcuna plusvalenza) bensì il costo figurativo di 150.000 euro per il primo immobile ed il costo effettivo di 80.000 euro per il secondo. Ne risulta una plusvalenza di 50.000, che viene indicata in colonna 3 e corrisponde alla corretta base imponibile dell'operazione effettuata.

Proseguendo, nel rigo RQ 96 deve essere indicato:

- in colonna 1 la base imponibile delle operazioni agevolate, pari alla somma delle colonne 3 dei righe RQ94 e RQ95; in caso di base imponibile negativa, il rigo non deve essere compilato;
- in colonna 2 l'eventuale assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 10,5% invece che dell'8%, flaggando l'apposita casella qualora la società sia risultata non operativa, ai sensi dell'art. 30 della L. 724/94, in almeno due dei tre periodi d'imposta antecedenti quello in cui l'assegnazione è stata effettuata;
- in colonna 3 l'imposta dovuta, pari al prodotto dell'importo di colonna 1 per l'aliquota dell'8% o del 10,5% nel caso in cui la casella di colonna 2 sia stata flaggata.

Infine, nel rigo RQ 97 deve essere indicato in colonna 1 l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annulate in sede di assegnazione agevolata ed in colonna 2 l'imposta sostitutiva dovuta in conseguenza dell'annullamento di tali riserve, pari al prodotto dell'importo di colonna 1 per l'aliquota del 13%.





Accertamento e processo penale tributario: prove, conflitti e prospettive di riforma

a cura di **Alfredo Ruosi**

Dottore Commercialista e Revisore Contabile dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Presidente della Sezione Napoletana dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Il diritto penale punisce reati dannosi per la società, mentre il diritto tributario regola il finanziamento pubblico tramite tributi, tutelando il rapporto tra fisco e contribuente.

La differenza principale è la natura della violazione: nel diritto penale si offendono beni giuridici fondamentali, nel tributario si violano norme per la riscossione delle tasse.

Tuttavia, esistono settori comuni, come il diritto penale tributario, che sanziona penalmente gravi violazioni delle norme fiscali, superando la mera natura amministrativa.

Nel confronto tra diritto penale e diritto tributario emergono riflessioni di particolare rilievo sull'intreccio complesso e delicato tra il processo penale e le fasi di accertamento tributario.

La riflessione più evidente riguarda le intersezioni ed i conflitti che inevitabilmente sorgono, in quanto nel Diritto Penale Tributario vi è un campo specifico in cui le violazioni tributarie, se particolarmente gravi, possono costituire reato e essere sanzionate penalmente.

Ma una sentenza penale non ha necessariamente lo stesso esito in un processo tributario, poiché i giudizi sono distinti e seguono procedure e valutazioni diverse.

Inoltre, gli elementi raccolti in un processo tributario possono essere utilizzati come prova in un processo penale, e viceversa, ma devono essere prodotti dalle parti e valutati secondo le rispettive normative.

È evidente, dunque, che questo rapporto si presenta oggi al centro di una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale, che sta progressivamente ridefinendo il ruolo degli organi di accertamento e dei giudici, nei termini imprescindibili del rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela dei diritti del contribuente.

In tale contesto, assume particolare rilievo la questione dei limiti del sindacato penale sull'atto amministrativo, poiché la validità e la portata degli accertamenti fiscali non possono essere pienamente soppesate con gli stessi criteri propri del giudizio penale, generando così spazi di contrasto

e riflessione critica. Il principio di disponibilità degli atti di accertamento ai fini penali appare infatti oggi mediato da orientamenti giurisprudenziali che bilanciano l'esigenza di prevenzione e repressione della frode fiscale con la necessità di garantire al contribuente un equo livello di tutela, evidenziando l'importanza cruciale delle peculiarità delle prove nell'azione penale tributaria.

In particolare, emergono complesse problematiche in ordine alla natura, validità e utilizzabilità delle evidenze acquisite in sede amministrativa nel successivo processo penale, e tutto ciò impone una riflessione approfondita sull'effettiva garanzia del diritto alla difesa e sul principio di ragionevole durata del processo, a tutela della certezza del diritto e della stabilità del rapporto tributario.

Negli ultimi anni il tema dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (R&S) è stato oggetto in alcuni casi di contestazioni fiscali, generando incertezze sia per le imprese che per i professionisti che le assistono. Con la pubblicazione dell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° luglio 2025, si aprono nuovi scenari interpretativi che potrebbero avere un impatto significativo sui procedimenti di accertamento relativi ai crediti maturati tra il 2015 e il 2019.

Analizzando più specificamente le tematiche legate alle operazioni inesistenti e ai crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si riscontrano criticità connesse alla diffusione della frode fiscale, dimensione quest'ultima che il legislatore e la giurisprudenza tentano di contenere attraverso un quadro normativo in continua evoluzione. La complessità della materia si evidenzia soprattutto nella valutazione dell'effettività e della congruità delle spese dichiarate, che rappresentano il fulcro delle verifiche dell'amministrazione finanziaria. L'evoluzione normativa recente mira ad adottare misure più stringenti e precise per contrastare comportamenti illeciti, fermo restando il bilanciamento tra incentivazione dell'innovazione tecnologica e prevenzione di abusi del sistema.

Con il Decreto direttoriale 22 luglio 2025 sono state disciplinate le modalità, i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia delle Entrate ai fini delle attività di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.

I dati oggetto di scambio consistono nelle informazioni relative alle certificazioni e ai certificatori acquisite tramite le procedure informatiche descritte nel D.D. del 21 febbraio 2024, comprese eventuali comunicazioni sull'esito dei controlli effettuati da parte del Ministero, che giocano così un ruolo di primo piano nell'orientare le verifiche e nel qualificare correttamente le operazioni, contribuendo a delineare confini più chiari e a promuovere una maggiore trasparenza e legalità nel settore.

Un nodo centrale nel contenzioso tributario riguarda la gestione della prova, tema acuito dalla recente riforma legislativa che ha modificato radicalmente gli equilibri interpretativi consolidati. La ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente risulta oggi oggetto di pluralità di approcci giurisprudenziali, i quali incidono direttamente sulle strategie processuali, determinando modalità di contestazione e difesa che risultano spesso eterogenee e complesse da gestire in concreto. La riforma ha aperto scenari nuovi e, da un lato, ha posto sfide interpretative rilevanti e, dall'altro, ha stimolato un dibattito approfondito sulla necessità di un equilibrio più giusto e funzionale nel contesto della prova, affinché la tutela del contribuente non sia sacrificata in nome della semplificazione procedurale. Le implicazioni operative per gli operatori della consulenza sono significative, richiedendo un aggiornamento costante e una sensibilità aumentata nei confronti delle dinamiche probatorie e delle diverse linee di potestà tra amministrazione e giudice.

Nel complesso, queste riflessioni delineano un quadro articolato e dinamico e mettono in luce la complessità e la dinamicità del rapporto tra contenzioso penale tributario e

accertamento fiscale, all'interno di un panorama normativo e giurisprudenziale in costante evoluzione. È indispensabile, quindi, approfondire le prospettive di riforma e interpretazione, offrendo strumenti interpretativi aggiornati e soluzioni operative che consentano di affrontare efficacemente le sfide poste dalla normativa attuale.

Questo approccio integrato è fondamentale per migliorare la gestione delle relazioni tra le fasi di accertamento e di processo, bilanciando le esigenze di repressione delle frodi con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente e garantendo la certezza del diritto e una giustizia tributaria più equa e trasparente.

Invito i lettori a partecipare il 6 novembre 2025 alle ore 15,00 presso la sede di Piazza dei Martiri dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, al seminario intitolato "Contenzioso penale - tributario e accertamento fiscale: orientamenti giurisprudenziali e nuove prospettive", che rappresenta un appuntamento di grande rilievo per professionisti, accademici e operatori del diritto tributario e penale, chiamati a confrontarsi sulle più recenti dinamiche che caratterizzano il complesso rapporto tra accertamento fiscale e processo penale tributario.

Durante il seminario interverranno con le loro relazioni i seguenti esperti: Stefano Fiorentino, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che ci parlerà dei "Rapporti tra accertamento del tributo e processo penale: aspetti generali e profili evolutivi", Francesco Grammatico, dottore commercialista iscritto all'Odcec di Napoli Nord che illustrerà le "Operazioni inesistenti e crediti d'imposta R&S: evoluzione giurisprudenziale e novità normative".

Massimo Sequino, dottore commercialista iscritto all'Odcec di Torre Annunziata e Presidente Aidc di Torre Annunziata, che discuterà sulla "prova nel processo tributario dopo la riforma".

Si tratta di un'occasione unica per approfondire temi di grande attualità e rilevanza per tutti gli operatori del settore.





Corte dei conti Sicilia: condannati revisori per parere favorevole su debiti fuori bilancio

a cura di Ulderico Izzo

Esperto in EE.II - Revisore dei conti in enti locali e società a partecipazione pubblica



a cura di Andrea Mazzillo

Dottore Commercialista e Amministratore di società pubbliche, Professore a contratto di Economia Pubblica, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Specialista economico della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Responsabilità erariale, sentenza storica della magistratura contabile

Premessa

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti, regione siciliana, con la sentenza n.130 del 28 luglio scorso, si pone l'attenzione degli addetti ai lavori, per aver acclarato, tra l'altro, la responsabilità erariale dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, per aver reso parere favorevole su una delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lett.b), adottata dall'Organismo Starordinario di Liquidazione. Con tale delibera veniva effettuata una iniezione di liquidità a favore dell'Azienda speciale comune in stato di liquidazione, in violazione del principio di soccorso finanziario.

Il caso di responsabilità amministrativa, di cui si è occupata la sezione regionale siciliana della Corte dei conti, riguarda l'epilogo dannoso della gestione della liquidazione di un'azienda speciale da parte degli organi comunali.

La procura regionale della sezione siciliana ha convenuto in giudizio il dirigente del servizio partecipate, i componenti dell'organismo straordinario di liquidazione e i compo-

nenti del Collegio dei revisori dei conti di un comune del Ragusano, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno derivante dagli indebiti pagamenti effettuati in favore di una azienda speciale, per la quale il Consiglio Comunale, da tempo, ne aveva disposto la relativa liquidazione, in violazione del divieto di soccorso finanziario.¹

L'intervento della magistratura contabile segue un esposto del Segretario Generale comunale che segnalava al pubblico ministero contabile due provvedimenti dirigenziali che erano stati adottati in palese violazione del principio del divieto di soccorso finanziario, ex articolo 14 T.U.S.P. applicabile anche alle aziende speciali soprattutto se esse sono poste in fase di liquidazione.

La sentenza in rassegna si conclude con la condanna di tutti i convenuti e consente una riflessione, tra l'altro, sulla responsabilità del collegio dei revisori dei conti.

La decisione del giudice contabile

Il giudice siciliano conclude con l'accertamento tra l'altro della responsabilità amministrativa dei componenti dell'organo di revisione economico finanziario dell'ente locale il quale ha formulato parere favorevole sulla proposta di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai

sensi dell'articolo 194, comma 1, lett.b) del testo unico sugli enti locali.

I debiti fuori bilancio costituiscono debiti assunti da un ente locale nonostante non fossero previsti dal bilancio e rappresentano una "fisiologica patologia" degli enti locali, in quanto per un verso sono una abitudine assai diffusa e frequente e rispondono ad esigenze concrete dell'ente ma per un altro verso si pongono in contrasto con le norme di ordine contabile e/o privatistico e possono essere "sanati" solo attraverso un particolare meccanismo disciplinato dal d.lgs. n. 267 del 2000.²

Va sottolineato che la nozione di debito fuori bilancio è di particolare importanza anche in relazione ai principi di conformità alla legge e di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dalla buona versione dell'art. 97, comma 1, Cost.³

Quando sorge una spesa non prevista dal bilancio (che ha funzione autorizzatoria) il Consiglio dell'ente locale deve adottare misure necessarie di ripristino della situazione di equilibrio; laddove non trovi la necessaria copertura finanziaria, ben può dirsi che i debiti fuori bilancio costituiscano indubbiamente una patologia dell'ente locale.

La legge infatti stabilisce che al finanziamento dei debiti fuori bilancio il Consiglio dell'ente locale possa provvedere usando tutte le entrate, tranne quelle che provengono dalla assunzione di prestiti e di quelle che hanno specifica destinazione per legge.⁴

Nel caso di specie, il debito fuori bilancio, rientrante nelle categorie di cui alla lettera b) dell'articolo 194 (copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione), è stato approvato dall'organismo straordinario di liquidazione, in quanto il presunto credito dell'azienda speciale rientrava nella massa passiva del co-

mune, che medio tempore, era stato dichiarato dissestato.

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che "l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL, è da considerarsi tassativa, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa, finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non correlati a spese previamente autorizzate dall'organo rappresentativo della comunità di riferimento".⁵

Inoltre, per costante giurisprudenza il "riconoscimento del debito fuori bilancio non ha una funzione esclusivamente "contabile" (ossia di traslazione della copertura dal bilancio dall'azienda speciale al bilancio dell'ente locale), ma anche di verifica della buona amministrazione da parte della struttura burocratica.

La copertura del disavanzo di gestione di una azienda speciale mediante il riconoscimento di un debito fuori bilancio è subordinata al ricorrere delle seguenti tre condizioni cumulative:

- 1) la sussistenza di previsioni statutarie e convenzionali autonome in materia e nell'ambito di tali limiti;
- 2) il rispetto dell'obbligo di pareggio del bilancio ex art. 114 TUEL;
- 3) la derivazione del disavanzo da fatti di gestione.

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che la condizione del pareggio di bilancio è quella "ex ante risultante dal budget economico (almeno) triennale" e non quella del bilancio consuntivo per cui non sono "ripianabili i disavanzi di quegli enti che versano in uno stato strutturale di squilibrio, ma è ripianabile il disavanzo di gestione che nonostante una corretta programmazione e la previsione del pareggio nel bilancio, nel corso della gestione d'esercizio registri eventi che causino uno squilibrio tra costi e ricavi" e "l'eventuale reiterata mancata rappresentazione contabile delle perdite potrebbe essere sintomatica anche dell'esistenza di un budget apparente e quindi inattendibile; con ripercussioni sull'attendibilità stessa del relativo pareggio di bilancio".⁶

Con riferimento ai disavanzi da liquidazione la giurisprudenza contabile in modo costante ha affermato la sua non ricon-

comunità montane l'effettuazione di qualunque spesa veniva consentita unicamente al cospetto di deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché dell'impegno contabile registrato dal ragioniere sul competente capitolo di bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. L'art. 24, dello stesso decreto-legge, prevedeva che le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane avrebbero dovuto provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, avrebbero dovuto provvedere al relativo riconoscimento. Il riconoscimento del debito poteva avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni fossero state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e doveva essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo. Con la deliberazione suddetta il consiglio avrebbe dovuto indicare i mezzi a copertura della spesa ed impegnare in bilancio i fondi necessari."

4 Cass., S.U., 12 maggio 2020, n. 8770.

5 Corte dei conti, SRC Campania, del. 162/2018/PAR.

6 Corte dei conti, SRC Lombardia, del. 96/2018/PAR.

2 L.Delli Priscoli, *I debiti fuori bilancio degli enti locali nella prospettiva civilistica*, in www.ildirittoamministrativo.it.

3 E. Cuzzola, *Il concetto di debito fuori bilancio*, in www.asfel.it, dove l'autore specifica che "Tuttavia la necessità di una normativa più incisiva in materia di debiti fuori bilancio che acconsentisse di porre un freno allo espandersi del fenomeno e realizzasse un serio avvertimento per quanti amministravano a livello locale, portò alla emanazione degli artt. 23 e 24 del d. l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge il 24 aprile 1989 n. 144, una legge assolutamente innovativa per contrastare il formarsi di nuovi debiti fuori bilancio. L'art. 23 stabiliva che fosse fatto ostacolo di accollarsi impegni e pagare spese per servizi non specificamente attesi per legge, a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che esibiscano, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero segnalino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati adottati i provvedimenti previsti nell'art. 1 bis del d. l. 1° luglio 1986, n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488. Pertanto, dovevano essere adottati, al cospetto di debiti fuori bilancio, gli accorgimenti di riequilibrio attesi dall'art. 1 bis; in caso contrario, non avrebbero potuto essere sostenute spese per servizi non specificatamente previsti dalla legge. Inoltre, a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle

1 Azienda Speciale "AMFM" (Azienda Municipale Fiere e Mercati) già posta in liquidazione con delibera di C.C. di Vittoria, n. 174 del 12.09.2017



ducibilità ai fatti di gestione “*poiché proprio il riferimento al “paraggio” e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale*”.⁷

Funzioni e responsabilità del Collegio dei revisori dei conti

Dal punto di vista normativo, la sostanziale revisione legale dei conti negli Enti locali nasce con la legge di riforma delle autonomie locali, la quale ne introdusse l’obbligo per i Comuni e le Province, ma solo limitatamente al rendiconto⁶, pur affermando l’obbligo di collaborazione col consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.

Storicamente, il collegio dei revisori è nato come organo interno con il Testo Unico delle leggi comunali e provinciali n. 383 del 1934, il quale prevedeva una composizione di tre membri nominati annualmente dal Consiglio.

I revisori, scelti tra i consiglieri in carica (ovviamente estranei alla giunta che aveva gestito il consuntivo), non avevano, nella maggior parte dei casi, alcuna conoscenza professionale e svolgevano pochi compiti, tra i quali la verifica della regolarità formale della documentazione contabile, il riscontro del conto di cassa del tesoriere e la redazione della relazione al consuntivo.

Successivamente, con l’approvazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli E.E.L.L. le funzioni dell’organo di revisione si ampliarono notevolmente, fermo restando l’attività di collaborazione.

Con la riforma della contabilità, viene riconosciuta e disciplinata con legge l’attività di controllo posta in essere da un soggetto, collegiale o monocratico⁹, composto da professionisti esterni all’Ente territoriale, ma da questi nominato attraverso una prerogativa di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Oltre al rilascio del parere sul rendiconto di gestione, il legislatore stabilisce che all’organo dei revisori deb-

ba svolgere le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La redazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa.

Rispetto all’originale disegno della Legge n. 142/1990, con il nuovo ordinamento contabile si assiste ad una netta delimitazione del ruolo del revisore, al quale non viene mai affrancata la necessaria attività di collaborazione con l’organo, che in quel momento lo nominava.

Anche per effetto della riforma sui controlli interni, voluta dalla Legge Napolitano - Vigneri⁸, si giunge alla redazione

del TUEL, il quale al titolo VII ne regola le funzioni, lasciando all’autonomia statutaria e regolamentare dell’Ente la possibilità di ampliarli e definire alcune procedure.

L’art. 239 del TUEL elenca le funzioni di controllo dell’organo di revisione, le quali possono essere suddivise principalmente in:

- a) controllo di legittimità, con riferimento alla vigilanza (preventiva e consuntiva) sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- b) controllo di merito, con riguardo soprattutto all’attività di collaborazione con il consiglio comunale e provinciale.

Tra le funzioni obbligatorie dell’organo di revisione vi è quella di cui si è occupata la sentenza in rassegna, cioè la collaborazione con il Consiglio comunale mediante pareri obbligatori su sette tipologie di atti.⁹

L’art. 240 del Tuel dispone che “I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Il revisore dei conti degli enti locali rientra nella figura dei pubblici ufficiali con le conseguenti responsabilità civili e penali.”

Rispetto alla natura giuridica di detta norma, attenta dottrina ha osservato che art. 240 è derivato “...dall’art. 2407 del codice civile, per il quale i sindaci devono ottemperare i loro doveri con la diligenza del mandatario. Per l’art. 1710 c.c. del codice civile il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del “buon padre di famiglia”.”¹⁰

In assenza di una definizione precisa, è opportuno fare ricorso alla dottrina e alla giurisprudenza stabilendo dei criteri oggettivi, basati su concetti quali: sollecitudine, perizia, capacità professionale, ecc..

Da tenere presente che i concetti di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e i concetti di buona fede (art. 1375 cod. civ.) esulano dalle fattispecie di diligenza. La non osservanza dell’obbligo di diligenza comporta ipotesi di responsabilità:

- a) disciplinari (decadenza dalla carica, ammessa solo in presenza dell’inadempimento da accertare con garantito procedimento...); civile; penale;...”, nonché “patrimoniale” (amministrativo contabile). Viene tuttavia precisato che la diligenza che deve essere adottata è “...quella richiesta dalla natura della sua attività, ai sensi dell’art. 1176, 2° comma c.c. e poiché questa è intrinsecamente e sostanzialmente professionale, ne consegue che la diligenza che si deve pretendere ...è quella dell’”avveduto revisore contabile esterno indipendente” che, pur non dovendo assicurare il risultato della corretta e veritiera rappresentazione contabile dei fatti gestionali, deve tendere alla migliore realizzazione possibile dell’incarico...”. Tale norma “...impone al professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Sotto questo riguardo può dirsi che l’impegno del professionista è superiore a quello del comune debitore. Va però te-

nuto presente che il criterio applicabile è pur sempre quello della normale diligenza in quanto il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria. Tale standard servirà a determinare il contenuto della prestazione dovuta e la misura della responsabilità, conformemente alla regola generale. Non può quindi parlarsi di una responsabilità aggravata a carico del professionista. Al contrario, quest’ultimo sembra essere stato posto in una posizione di minore responsabilità da quella norma che dichiara il professionista intellettuale responsabile solo per dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La prevalente interpretazione dottrinale di tale norma è tuttavia nel senso che il professionista risponde solo per dolo o colpa grave quando l’esecuzione della prestazione richiede una perizia superiore a quella ordinaria della sua categoria. In tal caso la colpa grave consiste nella disapplicazione del minimo di nozioni tecniche che il professionista generico deve possedere in relazione a prestazioni. Il professionista generico è però tenuto ad accertare la speciale difficoltà della prestazione e a far presente al cliente la necessità di richiedere l’opera di uno specialista...”.

Le disposizioni normative, coordinate con dottrina e orientamenti giurisprudenziali, conducono ad una configurazione unitaria della revisione contabile nell’ambito degli enti pubblici, sia territoriali che istituzionali, nella quale la posizione del revisore è caratterizzata dalla compresenza di competenze professionali particolarmente qualificate, cui debbono tuttavia si assommano specifiche funzioni pubbliche che diversificano nettamente la funzione di revisione in ambito pubblico rispetto a quella espletata a favore di imprese private, con conseguenti rilevanti effetti anche in ordine a particolari doveri funzionali e conseguenti responsabilità di natura pubblicistica.¹¹

Conclusioni

La tesi del collegio giudicante, a parere di chi scrive, è da condividere, in quanto il Collegio dei Revisori ha espresso un parere, inerente il riconoscimento di un debito fuori bilancio, in assenza dei requisiti prescritti dall’ordinamento.

Le condotte illecite causative di danno sono state poste in essere con colpa grave considerato che tutti i convenuti, nonostante il notevole livello di cultura professionale, hanno citato in modo acritico alcune pronunce del giudice contabile del controllo sui limiti del soccorso finanziario adottate poco prima dei fatti di causa dalla giurisprudenza contabile in sede consultiva senza preoccuparsi di verificare in modo critico i principi ivi formulati, che non giustificavano l’adozione delle condotte illecite conytestate.

D’altronde, la regola del divieto assoluto di soccorso finanziario e della possibilità della sua deroga solo in via eccezionale a fronte della dimostrazione di un prevalente interesse pubblico era comunque nota ai convenuti, come emerge dagli atti di causa, cosa che avrebbe richiesto una maggiore perizia, diligenza e prudenza in capo agli odierni convenuti.

⁷ Corte dei conti, SRC Campania, del. 162/2018/PAR; SRC Campania: del. 24/2022/PAR, del. 11/2018/PAR; SRC Lombardia, del. 96/2020/PAR.

⁸ Legge 3 agosto 1999, n. 265

⁹ U. Izzo – F. Nardone, *Il Revisore dei conti è revocabile se non collabora col Consiglio comunale*, in *Azienditalia* n.10/2018.

¹⁰ P.L. Rebecchi, *Funzioni e responsabilità dei revisori dei conti pubblici nel contesto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale*.

¹¹ F.G.GRANDIS, *Le funzioni del revisore contabile negli enti locali e il superamento delle dicotomie dei controlli*, in *Enti pubblici*.



Schema di atto, più dialogo tra contribuenti e Agenzia delle Entrate per ridurre il contenzioso

a cura di Luca Vairano

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli,

Nella prospettiva di collaborazione e trasparenza tra contribuenti e fisco italiano, dall'inizio del 2025 si stanno moltiplicando le notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate di un particolare strumento di comunicazione: lo schema di atto.

Viste le caratteristiche e l'impatto sul contenzioso tributario, sicuramente sarà necessario un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarirne alcuni aspetti procedurali. Lo schema di atto, in sostanza, è un atto (non impugnabile) con il quale la AdE comunica al contribuente la presenza di violazioni fiscali contestabili ed i motivi ad esse sottostanti. La ratio di notificare questo atto risponde al diritto del contribuente di partecipare un contraddittorio preventivo con l'AdE, al fine di evitare l'emissione di atto impositivo definitivo.

1. Normativa e prassi di riferimento

Il legislatore italiano ha introdotto lo schema di atto con la riforma del 2023, con l'emanazione del D.Lgs 219/2023 (*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*), introducendo nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) l'art.6-bis intitolato "Principio del contraddittorio".

Successivamente, in data 30.4.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024 che elenca gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, in osservanza della prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6-bis citato.

La norma in questione, decisamente incompleta dal punto di vista della procedura, è stata integrata (D.Lgs. 13/2024) con la normativa vigente in materia di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997).

La nuova procedura, di cui al D.Lgs n.13/2024, è stata applicata a decorrere dagli atti emessi dal 30.4.2024.

Infatti, a decorrere dal 30.4.2024 lo schema di atto deve riportare sia l'invito a presentare controdeduzioni (e documentazione probante) sia l'invito a presentare in alternativa l'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione (art. 1, comma 2-bis D.Lgs n. 218/1997).

Infine, in occasione della rassegna "Telefisco" del 5 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte a richieste di chiarimenti in materia di schema di atto.

Lo schema di atto è disciplinato dall'art. 6-bis della Legge n. 212/00 che, nella vigente versione, si compone di 4 commi. * * *

2. Natura e caratteristiche dello schema di atto

A decorrere dal 18 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate è obbligata (comma 1 art.6-bis citato) a notificare al contribuente lo schema di atto definito dal legislatore un "contraddittorio informato"; in pratica un avviso "preventivo" di accertamento che, in teoria, fornisce al contribuente uno strumento per analizzare e correggere (ove possibile) in contraddittorio con l'AdE le presunte violazioni di natura fiscale in esso contenute, onde evitare l'emissione e la notifica dell'avviso di accertamento definitivo.

Lo schema d'atto, come chiarito anche dalla Ade nel suo intervento del 5.2.2025, non è un atto impugnabile autonomamente.

È una comunicazione finalizzata a garantire al contribuente il suo diritto ad istaurare un contraddittorio preventivo con l'AdE. Nel corso di tale contraddittorio il contribuente può fornire tesi e documenti finalizzati ad annullare in toto o parzialmente le violazioni riscontrate dall'AdE.

In sostanza, con la notifica dello schema di atto, il legislatore mira ad una deflazione del contenzioso tributario. Lo schema di atto, per la funzione che ricopre, deve necessariamente contenere:

- i dati dell'ufficio emittente e i dati anagrafici completi del contribuente destinatario;
- le violazioni fiscali individuate, il periodo d'imposta e le normative di riferimento utilizzate;
- le argomentazioni in fatto e in diritto delle pretese della AdE (che poi andranno eventualmente a costituire il corpo dell'eventuale avviso di accertamento definitivo e successivo);
- la determinazione dettagliata delle maggiori imposte, delle sanzioni e il calcolo degli interessi;
- il termine per pagare e le modalità di adesione;
- il termine non inferiore a 60 giorni (dalla notifica dello schema) per presentare controdeduzioni;
- il termine non inferiore a 60 giorni (dalla notifica dello schema) per estrarre copia degli atti del fascicolo, su richiesta;

- il termine di 30 giorni (dalla notifica dello schema) per presentare, in luogo delle controdeduzioni, l'istanza per la definizione dell'accertamento in adesione.

Lo schema di atto può essere notificato al contribuente secondo le prescrizioni del codice civile, quindi con raccomandata A/R oppure via comunicazione PEC.

Lo schema di atto è un atto obbligatorio per la maggior parte degli atti impugnabili, salvo alcune tipologie di atti specificatamente indicati dal legislatore.

Il comma 2 dell'art.6-bis citato recita: "2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione."

In data 30.4.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024 che elenca gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000.

* * *

3. Le possibili azioni del contribuente

Il contribuente che riceve uno schema di atto, dopo averlo analizzato, in ordine temporale, può decidere di:

- presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema;
- presentare delle controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica dello schema;
- presentare richiesta di accesso e copia del fascicolo entro 60 giorni dalla notifica dello schema degli atti della Ade;
- optare per il ravvedimento operoso, accettando di fatto le tesi dell'Ade (anche parzialmente) pagando contestualmente le imposte richieste unitamente alle sanzioni e agli interessi;

- fare nulla, ed attendere la notifica dell'avviso di accertamento definitivo per avviare l'iter di impugnativa, adesione e/o pagamento (anche rateale) previsto per quest'ultimo.

3.1 L'istanza di accertamento con adesione

Come visto, in termini temporali, la prima "scadenza" che il contribuente deve valutare è il termine di 30 giorni dalla data di notifica dello schema per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione a norma dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997.

L'art. 2-bis citato recita: "Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212... (omissis)".

L'istanza di adesione, come ben sappiamo, rappresenta un'opportunità per il contribuente di ottenere sostanzialmente tre vantaggi significativi, rispetto alle potenziali violazioni evidenziate dalla AdE nello schema di atto:

- la riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quelle applicabili;
- il pagamento rateizzato degli importi concordati (fino ad 8 o 16 rate trimestrali);
- l'eliminazione del contenzioso tributario con AdE.

L'istanza di adesione deve contenere tutti i dati inerenti allo schema di atto, la sua notifica ed i recapiti del contribuente o del suo difensore (in tal caso si deve allegare all'istanza anche la procura).

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di adesione, l'AdE comunica al contribuente l'invito a comparire presso l'Ufficio competente (telefonicamente o via e-mail), ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.Lgs n.218/1997.



Qualora non venga raggiunto un accordo in adesione con l'AdE, si dovrà attendere la notifica dell'atto di accertamento definitivo (che riporterà i dati e le motivazioni dello schema di atto che lo ha preceduto).

Per completezza di esposizione, la AdE, sempre nel corso del Telefisco 2025, ha fornito un chiarimento in ordine al termine di 15 giorni per presentare l'istanza di adesione dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

In particolare, la AdE ha chiarito che tale termine di 15 giorni è perentorio.

La AdE ha raggiunto questa conclusione vista la contemporanea previsione della possibilità di presentare prima l'istanza di accertamento con adesione per lo schema di atto (entro 30 giorni dalla sua notifica) e successivamente anche l'istanza di accertamento con adesione per l'accertamento definitivo (entro 15 giorni dalla sua notifica) qualora per lo schema di atto non sia stato trovato un accordo con l'AdE.

La dilazione dei tempi di definizione, qualora il contribuente usufruisse prima della prima adesione (per lo schema di atto) e poi di quella successiva (per l'eventuale successivo accertamento definitivo), sarebbe evidente.

Per questa motivazione, l'AdE ha determinato che il successivo termine dei 15 giorni debba considerarsi perentorio. In tal senso, l'istanza di accertamento con adesione presentata oltre i 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica definitivo ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto, non può considerarsi valida anche se presentata prima del termine per proporre ricorso.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 2-bis perderà efficacia.

3.2 Presentazione delle controdeduzioni

Trascorso infruttuosamente il termine per presentare l'istanza di accertamento con adesione, il contribuente può valutare entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello schema di atto, di presentare delle controdeduzioni alla AdE a norma dell'art. 6-bis, comma 3 della Legge n.212/2000.

Art.6-bis, comma 3 citato: "3. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni...(omissis)".

Con la presentazione delle controdeduzioni il contribuente deve chiarire alla AdE le ragioni giuridiche difensive (norme, giurisprudenza, pareri, etc.); se ritiene deve presentare la documentazione amministrativa, contabile e fiscale opportuna (fatture, registri, pagamenti, contratti, etc.) a supporto delle proprie difese.

La AdE deve analizzare tali argomentazioni e documenti, e decorsi i predetti 60 giorni, potrà

- a) confermare in toto lo schema di atto e, pertanto, notificare successivamente l'atto di accertamento definitivo (che ricalcherà integralmente lo schema di atto);
- b) accogliere parzialmente o integralmente le controdeduzioni del contribuente ed emettere successivamente un atto di accertamento parziale ovvero archiviare della posizione del contribuente.

L'art. 6-bis della Legge n. 212/00, prevede anche delle proroghe ai termini per l'emissione dell'avviso di accertamento definitivo - strettamente collegate al termine di presentazione delle controdeduzioni - nell'ipotesi in cui la scadenza del termine per presentare le controdeduzioni è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni.

In pratica, nell'ipotesi in cui lo schema di atto viene notificato negli ultimi mesi dell'anno, la norma citata disciplina la proroga al 120imo giorno successivo alla scadenza del termine per le deduzioni per l'emissione dell'avviso di accertamento definitivo.

Quindi, per semplificare, nell'ipotesi in cui la notifica dello schema di atto avviene il 3 novembre 2025, il termine dei 60 giorni per la presentazione delle controdeduzioni scadrà il 2 gennaio 2026. Per conseguenza, il termine di decadenza per l'adozione dell'avviso di accertamento si prorogherà al 2 maggio 2026, invece dell'ordinario 31 dicembre 2025.



3.3 Accesso al fascicolo e richiesta delle copie degli atti

Il contribuente, sempre ai sensi dell'art.6-bis, comma 3 della Legge n.212/2000, nel medesimo termine di 60 giorni dalla notifica dello schema può, su espressa richiesta scritta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo della AdE.

È una richiesta che, in presenza del cassetto fiscale, difficilmente viene presentata in quanto la documentazione fiscale citata nello schema di atto, in generale è facilmente reperibile nel citato cassetto fiscale del contribuente.

In ogni caso è bene tener presente, ai fini della possibilità di evitare il contenzioso tributario, di avere anche questo diritto di accesso.

3.4 Il ravvedimento operoso

Nell'ipotesi in cui il contribuente condivide *in toto* le contestazioni evidenziate dalla AdE nello schema di atto, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, mediante il quale può sanare le violazioni fiscali pagando contestualmente delle sanzioni ridotte rispetto a quelle dell'adesione o del successivo atto definitivo.

Il contribuente, in questo caso, opera un normale ravvedimento operoso presentando una dichiarazione fiscale integrativa, per esempio, e versando le sanzioni ridotte (da 1/4 ad 1/6 del minimo).

Il ravvedimento potrà essere anche parziale solo su una parte delle contestazioni ritenute corrette.

Il ravvedimento operoso, sarà possibile fino all'emissione dell'atto impositivo, anche decorsi i termini per l'adesione o per le controdeduzioni.

In tema di sanzioni, l'AdE ha definito che alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 è applicabile il regime del ravvedimento senza alcun limite, anche in presenza di uno schema d'atto.

Alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le disposizioni ex art.13, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) del DLgs n.472/1997 che disciplinano rispettivamente il ravvedimento in ipotesi di schema d'atto senza PVC, in ipotesi di PCV e infine di schema d'atto dopo il PCV.

3.5 La scelta per l'accertamento definitivo.

In ultima analisi, il contribuente può decidere di far trascorrere tutti i termini legati allo schema di atto, descritti in precedenza, e optare per la notifica dell'avviso di accertamento definitivo che sarà la copia esatta dello schema di atto.

Questa scelta può dipendere da due principali ragioni:

- a) accedere alla rateizzazione del debito fiscale ipotizzato (con sanzioni e interessi) contestato, optando per la successiva adesione (con riduzione delle sanzioni ad 1/3 però);
- b) perseguire la strada del ricorso tributario.

4. La sospensione feriale

L'AdE, nel corso di Telefisco 2025, è intervenuto anche su un aspetto procedurale legato allo schema di atto, ovvero la sospensione feriale dei termini.

In particolare, l'AdE ha chiarito che lo schema di atto non è, per sua natura, un atto impositivo autonomamente impugnabile. Pertanto, ad esso non è applicabile la disciplina ex art.1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto.

Viceversa, secondo l'AdE allo schema di atto è applicabile la disciplina ex art.37, comma 11-bis del DL 223/2006, che stabilisce la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'AdE dal 1° agosto al 4 settembre.





Quando il finanziamento diventa un boomerang

a cura di Vincenzo Morrone

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

Le pieghe insidiose della finanza agevolata: norme, tempi e responsabilità che non puoi permetterti di ignorare

Ottenere un finanziamento pubblico è un successo parziale. Il vero traguardo è mantenerlo senza incappare in una revoca, evento che per molti imprenditori segna l'inizio di un incubo finanziario e legale. La partita non si chiude alla firma del contratto di concessione: è proprio da lì che comincia la fase più delicata, quella in cui ogni passo viene scandito da norme, scadenze e controlli capillari.

Preavviso di revoca: l'avviso che non vorresti mai ricevere

Si chiama "preavviso di revoca" e sulla carta sembra quasi un invito a chiarire. In realtà è l'equivalente di un ufficiale giudiziario alla porta: il segnale che qualcosa, nella gestione del progetto, non torna. Può trattarsi di pagamenti non tracciati, fatture per spese non ammissibili, contratti di locazione non registrati, codici catastali difformi, conti correnti dedicati utilizzati per altre finalità o anche di ritardi nell'esecuzione. Ai sensi della Legge 241/1990 (art. 10-bis), il preavviso concede normalmente 10 giorni per presentare controdeduzioni. Alcuni bandi, nei regolamenti attuativi, arrivano a prevedere 15 giorni. Rispondere in ritardo, anche di un solo giorno, equivale ad accettare la revoca senza condizioni.

Revoca definitiva: la fine del gioco

Se l'ente concedente, valutate le controdeduzioni, non ritiene sanabili le irregolarità, scatta la revoca definitiva: obbligo di restituzione delle somme (comprendenti di interessi legali, spesso maggiorati), segnalazione agli organi di controllo e, nei casi più gravi, esclusione automatica da futuri bandi. Questa esclusione non è discrezionale: quasi tutti gli avvisi pubblici – dal "Resto al Sud" ai programmi Invitalia fino ai POR regionali – includono clausole esplicite secondo cui chi non ha restituito somme dovute a seguito di revoca non può presentare nuove istanze finché non regolarizza la propria posizione. È riportato nero su bianco nei disciplinari operativi.

Le vie di difesa: opposizione e ricorso

Il destinatario di un provvedimento di revoca ha facoltà di opporsi. In genere, il primo passo è l'istanza di riesame in autotutela presso lo stesso ente (non sempre prevista, ma comunque possibile ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990). Se la revoca diventa definitiva, si può ricorrere al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 giorni. In entrambi i casi, occorre articolare motivi giuridici solidi, supportati da prove documentali e riferimenti normativi puntuali. Il contenzioso può durare mesi o anni e, se non viene sospesa l'efficacia del provvedimento, l'ente può comunque procedere all'escussione coattiva delle somme, con cartelle esattoriali o decreti ingiuntivi.

Linee di condotta operative (per chi non vuole farsi trovare scoperto)

Parlare di "buone pratiche" è riduttivo: per un professionista, certe regole devono essere routine, non consigli facoltativi.

- Conto corrente dedicato, esclusivamente per le spese del progetto, senza commistioni.
- Contratti e titoli di disponibilità dell'immobile registrati e coerenti con la destinazione d'uso dichiarata.
- Archivio documentale sempre aggiornato: fatture, bonifici, ordini, collaudi, fotografie, relazioni tecniche.
- Comunicazione immediata all'ente di qualsiasi variazione, anche minima, rispetto al programma approvato.
- Controdeduzioni predisposte senza esitazioni, citando norme e allegando prove, entro i termini perentori.
- Monitoraggio costante della regolarità fiscale e contributiva, per evitare blocchi in fase di liquidazione.

Conclusione

Nella finanza agevolata il vero pericolo non è la revoca. È credere che, una volta incassato, il capitolo sia chiuso. In realtà, è proprio lì che comincia la parte più impegnativa: quella in cui in gioco non c'è solo il contributo, ma la solidità dell'azienda del cliente e la credibilità del professionista che la segue.

CHI PROTEGGE I BAMBINI QUANDO SONO IN PERICOLO?

IO CI SONO.
IO DONO IL 5X1000 ALL'UNICEF

IL TUO 5X1000 ALL'UNICEF:

si trasforma in interventi concreti, come medicine, vaccini, cure mediche, cibo terapeutico e acqua sicura per tutti i bambini che ne hanno bisogno.

A te non costa nulla. A loro salva la vita.

CODICE FISCALE

01561920586



Calcio e riforma del lavoro sportivo: la vera partita si gioca sui bilanci

a cura di Luca Canale

Vice Presidente Commissione Lavoro e Previdenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
Componente Dipartimento Lavoro del CNDCEC

Il commercialista è un alleato strategico dei club

Nel sistema calcio italiano – professionistico e dilettantistico – il **costo del lavoro rappresenta una delle principali voci di bilancio**, influenzando in modo determinante la sostenibilità delle società. La recente riforma introdotta dal **D.lgs. 36/2021**, con i suoi successivi correttivi, ha radicalmente modificato lo scenario di riferimento, imponendo nuovi criteri per l'inquadramento contrattuale dei lavoratori sportivi, nuovi adempimenti e una maggiore tracciabilità contabile.

La sfida che si apre oggi per i club e i loro professionisti di riferimento non è solo giuridica o amministrativa: è prima di tutto strategica. Adeguarsi al nuovo quadro significa, infatti, saper governare un cambiamento che impatta su bilanci, gestione operativa e accesso alle competizioni federali.

Un costo del lavoro che pesa (e non poco)

Nel calcio professionistico, il **costo del personale può arrivare a rappresentare il 60-70% delle uscite totali**. Ma anche nel dilettantismo, la pressione è cresciuta. L'obbligo di contrattualizzare le figure sportive e tecniche – in precedenza retribuite talvolta in forma informale – ha reso **imprescindibile una pianificazione analitica e consapevole del costo del lavoro**.

La riforma, infatti, ha introdotto **una nuova figura giuridica di "lavoratore sportivo"**, che comprende non solo atleti, tecnici, arbitri, ma anche nuovi soggetti come i **pro gamer**, i preparatori e gli addetti alla preparazione atletica. Per molti di questi, il legislatore ha previsto un **regime fiscale e contributivo agevolato** fino a un certo limite di reddito (15.000 euro), ma le condizioni per applicare correttamente tali agevolazioni sono molteplici, articolate e spesso di non immediata applicazione.



Il ruolo centrale del commercialista del lavoro

Il professionista che assiste una società calcistica oggi non può limitarsi a elaborare cedolini e inviare flussi. Deve avere competenze multidisciplinari, che spaziano dal diritto del lavoro alla fiscalità sportiva, dalla rendicontazione federale alla gestione dei flussi nei registri digitali del Dipartimento per lo Sport.

Il **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**, le **comunicazioni obbligatorie (UNILAV-Sport)**, i **prospetti paga** e le **certificazioni CU** sono strumenti che il commercialista deve saper padroneggiare, anche in chiave preventiva. Perché, soprattutto nei club dilettantistici, l'errore più comune è l'assenza di programmazione.

Il costo del lavoro, se non gestito correttamente, può diventare causa di esclusione da campionati, di sanzioni federali o addirittura di danni reputazionali. A tutto questo si aggiunge la necessità di garantire la **congruità tra quanto iscritto a bilancio e quanto effettivamente erogato**, anche in termini di tempi e tracciabilità dei pagamenti.

Professionalismo e dilettantismo: confini che si assottigliano

La distinzione tradizionale tra professionismo e dilettantismo è oggi sempre più sfumata. **Molte società dilettantistiche gestiscono budget da decine o centinaia di migliaia di euro**, stipulano contratti pluriennali, erogano rimborsi o compensi periodici. In questo scenario, la differenza non è più tanto nella struttura, ma nel livello di compliance.

L'assenza di una governance del costo del lavoro sportivo può diventare un fattore critico, soprattutto per le società che partecipano a campionati nazionali. I controlli Covisoc e FIGC, infatti, non si limitano più al professionismo. La nuova vigilanza coinvolge sempre più spesso anche le ASD e le SSD, soprattutto in relazione all'equilibrio tra entrate e uscite, al rispetto delle scadenze contrattuali e alla congruità del dato retributivo rispetto all'attività effettiva del tesserato.

L'equilibrio economico è la vera partita

In definitiva, **la riforma del lavoro sportivo ha spostato il baricentro della sostenibilità dei club**. Non è più solo una questione di diritti dei lavoratori o di trasparenza, ma di **equilibrio economico complessivo**. Chi riesce a pianificare e misurare il costo del lavoro in modo corretto sarà in grado di crescere, attrarre sponsor, rispettare gli obblighi federali e garantire continuità.

Chi, al contrario, continuerà a considerare il tema come un "onere" secondario o gestibile in modo approssimativo, si esporrà a **rischi normativi, fiscali, sportivi e reputazionali**.

Il commercialista del lavoro è oggi un alleato indispensabile per i club sportivi, soprattutto calcistici, perché è in grado di tradurre la norma in strategia. Oltre i numeri, oltre le scadenze, c'è bisogno di una figura che sappia leggere i bilanci con occhi diversi: quelli di chi conosce il campo, ma anche la norma. Solo così il costo del lavoro può diventare una leva, e non un limite, alla crescita dello sport italiano.





Brasile, nuove regole fiscali e opportunità per investitori ed imprese

a cura di Vincenzo Alliegro

Dottore Commercialista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
Commissione Internazionalizzazione CNDCEC

L Brasile è un paese con più di 216 milioni di abitanti, che garantisce un mercato diversificato, è membro del BRICS, gruppo di nazioni composto tra gli altri da Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Il Governo Federale favorisce incentivi fiscali per Statups e settori strategici, quali tecnologia ed innovazione.

La legge 14.195/2021 agevola gli investimenti stranieri, con una serie di misure fiscali che ne favoriscono l'ingresso. Nel costituire un'impresa è importante scegliere il formato giuridico più adeguato. Potremo distinguere tra straniero residente in Brasile, che deve fornirsi di un documento nazionale di identificazione di straniero (DNI), dare prova di un domicilio brasiliano, essere in possesso di un cadastro di persona fisica (CPF), garantire un visto permanente, avere un indirizzo fiscale in Brasile e straniero non residente, che deve essere in possesso a sua volta di un cadastro di persona

fisica (CPF), nominare un procuratore residente in Brasile che lo rappresenti legalmente, investire un capitale sociale minimo di cinquecentomila reais brasiliani, dimostrare l'origine del danaro, presentare un piano strategico dell'investimento. Sia lo straniero residente che lo straniero non residente devono essere in possesso di un certificato digitale (documento elettronico che autentica l'identità della persona e dell'impresa in ambito digitale), tale documento permette l'accesso al sistema amministrativo brasiliano, l'emissione di ricevute fiscali e l'attuazione di transazioni bancarie.

Nella scelta di impresa, possiamo soffermarci sull'impresa individuale, per minori investimenti, l'impresa limitata (LTDA), nella quale la responsabilità dei soci è limitata al valore che investono nell'impresa, tale impresa può essere anche unipersonale, la società anonima, per imprese di grandi dimensioni, con capitale diviso in azioni e la responsabilità dei soci o azionisti è limitata al prezzo di emissioni delle azioni.



La tassazione sulle persone fisiche è progressiva e varia da uno 0% al 27.50%, il salario minimo è di 1.518,00 reais mensili, con una tassazione che arriva fino al 60% del salario mensile, la percentuale di contribuzione dei dipendenti al sistema di sicurezza sociale varia dall'8% all'11%, per le aziende tra i tributi principali sul lavoro, abbiamo l'assicurazione sul lavoro dall'1% al 3%, la contribuzione per l'Inss (Istituto di previdenza sociale brasiliano) fino al 20%, la contribuzione per enti pubblici quali Sesi, Senai, Sebrae, del 3.3%. Il Governo brasiliano ha inviato al Congresso Nazionale il progetto di legge 1.087/2025, una serie di misure finalizzate ad aumentare la soglia di esenzione dell'imposta sul reddito, una tassazione sui dividendi, finora esenti ed un'applicazione di un'imposta minima annuale per i contribuenti ad alto reddito. Tra le novità vi è l'aumento della soglia di esenzione per redditi fino a 5.000 reais mensili che non pagheranno imposta ed una riduzione di imposta per i redditi fino a 7.000 reais mensili. Ai dividendi, verrà applicata, invece, una ritenuta del 10% per chi percepirà più di 50.000 reais mensili in dividendi dalla stessa società ed un'aliquota del

10% alla fonte per i non residenti, su utili e dividendi inviati all'estero.

A partire dal 2027, con effetto retroattivo dal 2026, verrà introdotta un'imposta minima annuale, (irpfm), per i contribuenti con redditi superiori a 600.000 reais annui. La base di calcolo includerà tutti i redditi, anche quelli normalmente esenti o tassati con aliquote agevolate, con alcune eccezioni come plusvalenze, donazioni ed eredità. L'aliquota sarà progressiva, dallo 0% al 10% per redditi tra 600.000 e 1.2 milioni di reais e fissa al 10% per redditi superiori a 1.2 milioni di reais. Per evitare una doppia tassazione, è stato previsto un credito d'imposta, qualora la somma delle aliquote societarie e personali, superi il totale delle imposte sul reddito delle società e del contributo sociale sul reddito netto. Il credito d'imposta potrà essere richiesto entro 360 giorni dalla chiusura dell'anno fiscale.

La vastità del paese Brasile, quinto paese più grande al mondo, circa 19 volte più esteso dell'Italia, ne fa un grande mercato in continua evoluzione, avvicinarsi ad esso con competenza e professionalità, può apportare benefici aziendali e visioni strategiche su larga scala.





Il commercialista del futuro

a cura di **Pasquale De Caro**

Segretario della Commissione Ricerca e Programmi Comunitari – Mediterraneo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Napoli

Una rivoluzione silenziosa che cambia il modo di lavorare

L'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando molte aree della vita umana, tra cui anche la professione di dottore commercialista. In particolare, la tecnologia di software basati su intelligenza artificiale e *machine learning* come ChatGPT offre numerose opportunità per migliorare l'efficienza e l'accuratezza del lavoro dei commercialisti. Innanzitutto, l'IA è in grado di gestire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente. Questo è particolarmente utile per i dottori commercialisti, poiché una parte del nostro lavoro coinvolge documenti finanziari e contabili. Con l'IA, i dottori commercialisti possono automatizzare alcuni processi manuali che altrimenti richiederebbero molte ore di lavoro. Ciò significa che i commercialisti possono dedicare più tempo a fornire consulenza strategica ai loro clienti, piuttosto che avere una dispersione di energie e tempo in attività a volte ripetitive.

Inoltre, l'IA può aiutare i commercialisti a prendere decisioni migliori ed efficienti grazie all'elaborazione di informazioni in modo più accurato e veloce. Questa tecnologia può analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e fornire

raccomandazioni personalizzate ai commercialisti. Ciò è particolarmente utile per i commercialisti che lavorano con PMI o che hanno clienti in settori altamente regolamentati.

Un altro vantaggio è la possibilità di creare un flusso di lavoro più efficiente e collaborativo. L'IA può aiutare i commercialisti a condividere informazioni e comunicare con i propri colleghi in modo più efficiente, ciò è particolarmente importante quando si lavora in team o quando si gestiscono progetti complessi che richiedono la collaborazione di più persone.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'IA non sostituirà mai i dottori commercialisti ma piuttosto li completerà nel nostro lavoro. Anche con l'uso di software, i commercialisti continueranno ad avere un ruolo fondamentale nella gestione dei problemi finanziari e contabili dei loro clienti. L'IA è uno strumento potente che può migliorare l'efficienza e l'accuratezza del lavoro dei commercialisti ma non può sostituire l'esperienza umana e la capacità di pensare in modo critico.

Inoltre, l'uso di questi software richiede una formazione adeguata e quindi anche i dottori commercialisti devono essere in grado di comprendere l'IA e di utilizzarla in modo efficace per ottenere i migliori risultati. Ciò richiede una formazione iniziale e una continua formazione professionale per restare aggiornati sulle ultime tecnologie e sulle migliori pratiche.

Inoltre, l'IA e appositi software possono anche avere un impatto positivo sulla professione di dottore commercialista in termini di efficienza e accessibilità. Ad esempio, l'automatizzazione di processi ripetitivi grazie all'IA può portare a una riduzione dei costi per le aziende e una maggiore efficienza nella gestione delle loro attività finanziarie e contabili.

Inoltre, l'accessibilità dei servizi di dottore commercialista può essere migliorata grazie all'IA, i commercialisti possono fornire servizi di consulenza personalizzata anche a clienti che non hanno la possibilità di incontrarli di persona. Ciò può essere particolarmente utile per le imprese che operano a livello internazionale o che hanno sedi in diverse parti del mondo.

In conclusione, i software di intelligenza artificiale possono diventare strumenti preziosi per i commercialisti nel lavoro quotidiano.

Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889

email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale



Eraldo Turi

Direttore Responsabile



Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione



Fabio Cecere



Marilena Nasti



Giuseppe Puttini



Vincenzo Tiby

Consiglio Direttivo Odcec Napoli

Gianluca Battaglia, Fabio Cecere, Maurizio Corciulo, Roberto Coscia, Lucia Di Lauro, Maria Cristina Gagliardi, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Angela Labattaglia, Pietro Paolo Mauro, Marilena Nasti, Giuseppe Puttini, Vincenzo Tiby, Eraldo Turi, Pier Luigi Vitelli

Hanno collaborato in questo numero:

Vincenzo Alliegro, Luca Canale, Pasquale De Caro, Francesco De Rosa, Angela Fragnelli, Ulderico Izzo, Nuna Maione, Andrea Mazzillo, Vincenzo Morrone, Giuseppe Pedersoli, Alfredo Ruosi, Gianni Tomo e Luca Vairano

Il "Corriere del Commercialista" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001





Controcopertina



**Il Corriere del
Commercialista**